

## **“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**

**CUP J59J16000760006**

### **Macro-attività Realizzazione**

**Azione di sistema - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI  
SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 2015, DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’AGENDA  
PER LA SEMPLIFICAZIONE E DELL’OPERATIVITÀ DEGLI SPORTELLI**

***10 - Report Monitoraggio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)***

**giugno 2019**

## Indice

Abstract.....	3
Premessa.....	6
1. La metodologia d'Indagine .....	8
2. I risultati dell'Indagine .....	11
2.1 Analisi dei quesiti quantitativi.....	11
2.2 Analisi dei dati qualitativi.....	24
Conclusioni.....	43

## **Abstract**

Il presente documento riporta i risultati dell'indagine relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), realizzata da FormezPA nell'ambito del progetto *Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione*.

Si tratta di un'azione prevista dall'Agenda per la semplificazione 2018-2020 che mira a proseguire e sviluppare l'attività di monitoraggio contenuta nell'art. 9 del D.P.R. 59/2013, avviata nel 2015 per garantire la piena operatività dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche alla luce delle novità derivanti dal D.Lgs. 127/2016 in materia di riordino della disciplina sulla Conferenza di Servizi.

Il monitoraggio è volto a verificare, tra l'altro, il numero delle domande pervenute al SUAP e inoltrate all'Autorità Competente, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione e per il rilascio del provvedimento, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della Conferenza di servizi secondo le modalità introdotte dalla riforma della disciplina di cui al predetto decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi*", in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'indagine è stata rivolta a tutte le Amministrazioni competenti in materia di AUA del territorio nazionale, pari a **90**. Hanno risposto al monitoraggio **71 (78%)** Amministrazioni suddivise in **55** Province, **12** Città metropolitane e **4** Regioni (casi di competenza al rilascio dell'AUA in capo alla Regione). La quarta Regione che detiene la competenza in materia di AUA è la Toscana, che non ha partecipato all'indagine. Dall'indagine è stata esclusa la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige perché le due Province Autonome di Trento<sup>1</sup> e Bolzano regolano la materia con specifiche leggi provinciali che comprendono ulteriori procedure ambientali.

L'Indagine proposta nel presente report restituisce una valutazione complessiva dell'andamento dell'attuazione dell'Istituto analizzato, nel rispetto però delle diverse casistiche e della varietà delle realtà monitorate. Infatti, è emersa una diversità di risposta da parte delle Autorità competenti dovuta al differente assetto di competenze in materia ambientale a livello nazionale, delle funzioni delegate dalle Regioni nonché delle peculiarità organizzative dei SUAP nei diversi ambiti territoriali nazionali.

In via generale, dalla rilevazione è emerso che:

- Il numero totale di AUA presentate alle Autorità competenti, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è pari a **45.267**, di cui **17.309** nel 2016, **15.404** nel 2017 e **12.554** nel 2018.
- I tempi per l'istruttoria risultano così suddivisi:
  - per i *procedimenti di durata fino a 90 giorni*, la media dei tempi per i tre anni è pari a **67,74 giorni**;

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne la Provincia Autonoma di Trento si precisa che: *L'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) è il provvedimento unico previsto dall'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale), che comprende e sostituisce le autorizzazioni in materia di tutela ambientale dagli inquinamenti individuate dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera) e una serie definita di altre autorizzazioni in materia ambientale, di tutela del paesaggio e di governo del territorio previste dalla normativa provinciale. Si applica agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006) e di valutazione d'impatto ambientale (L.P. 19/2013). Il regolamento dell'AUT è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., ed è entrato in vigore il 20 aprile scorso.*

*Il procedimento istruttorio viene gestito attraverso un sistema informatico dedicato condiviso tra le strutture provinciali e le altre amministrazioni interessate (principalmente i Comuni) improntato su criteri di automatismo che permettono di abbreviare i tempi di trasferimento e consultazione degli atti. A partire dal 20 aprile 2018 le domande di AUT devono essere presentate per via telematica tramite il Portale dei servizi della Provincia autonoma di Trento, utilizzando lo SPID o la Carta nazionale/provinciale dei Servizi (CNS/CPS). Fino al 31 dicembre 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e del governo del territorio sono incluse nell'AUT solo su richiesta dell'interessato. <http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/notizie/pagina80.html>*

- per i *procedimenti di durata fino a 120 giorni*, la media dei tempi per i tre anni è pari a **96,47 giorni**;
- per i *procedimenti che hanno avuto una durata superiore ai termini di legge*, la media dei tempi per i tre anni è pari a **221,76 giorni**.

- In riferimento ai *Tempi di inoltro dell'istanza dal SUAP all'Autorità Competente*, il **55%** ha indicato **oltre 7 giorni**.
- La figura 1 riporta l'andamento degli endoprocedimenti più frequenti nell'ambito del procedimento AUA.
- I tempi medi per la conclusione delle Conferenze di servizi, svolte dalle Amministrazioni che hanno risposto al quesito (39 in totale) sono risultati: per le conferenze di servizi in modalità *Semplificata* **115,5 giorni**; per le conferenze di servizi in modalità *Simultanea* **93,19 giorni**.

L'Indagine inoltre si compone anche di una rilevazione di tipo qualitativo volta a verificare:

- le criticità insite nella gestione delle Conferenze di servizi nel procedimento AUA (Fig. 2);
- le criticità di carattere generale che rallentano la gestione delle pratiche di AUA (Fig. 3).

Inoltre è stato richiesto di indicare le eventuali misure correttive alla norma; l'analisi ha permesso di evidenziare diverse indicazioni rispetto alle *criticità normative, interpretative e operative*.


In via generale le Amministrazioni sono state piuttosto concordi nell'attribuire ai SUAP parte delle criticità, causando ritardi nella conclusione delle Conferenze di servizi e quindi nell'adozione delle pratiche di AUA, con conseguente mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento.

Inoltre, sono state segnalate maggiori criticità soprattutto per quelle Regioni:

- in cui manca un Coordinamento regionale o provinciale dei SUAP territoriali;
- che non hanno emanato atti di indirizzo (es. norme regionali, adozione di linee guida regionali o manuali operativi, ecc.) volti a uniformare sul territorio regionale la corretta applicazione del regolamento AUA

La figura 4 sintetizza le principali criticità riscontrate di natura: normativa, interpretativa e operativa.

**Figura 1** - Frequenza degli endoprocedimenti nel procedimento AUA




**Figura 2** - Principali criticità nella gestione delle Conferenze di servizi



**Figura 3** - Principali criticità nella gestione del procedimento AUA



**Figura 4 - Sintesi delle criticità**



## Premessa

Il FormezPA, nell'ambito del progetto *Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione*, commissionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le iniziative del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, ha realizzato un' *Indagine in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)*, provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59<sup>2</sup>, (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali.

Il D.P.R. 59/2013 (di seguito regolamento AUA), adottato su proposta dei Ministri dell'Ambiente, per la PA e semplificazione e dello Sviluppo economico, in attuazione della delega contenuta nel *c.d. decreto Semplifica Italia*, disciplina il campo di applicazione e la procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale. La finalità perseguita dal regolamento è la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale (autorizzazioni e comunicazioni), garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente<sup>3</sup>.

Il provvedimento viene rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e sostituisce 7 atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3<sup>4</sup>, che precedentemente l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali<sup>5</sup>. L'Indagine in materia di Autorizzazione Unica Ambientale è prevista dall'Agenda per la semplificazione 2018-2020, e mira a proseguire e sviluppare l'attività di monitoraggio contenuta nell'art. 9 del D.P.R. 59/2013 e avviata nel 2015 per garantirne la piena operatività, anche alla luce delle novità derivanti dal D.Lgs. 127/2016<sup>6</sup> in materia di riordino della disciplina sulla Conferenza di Servizi. L'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di semplificazione rientra tra le iniziative pensate per accompagnare le Amministrazioni nella fase di implementazione di tali misure, al fine di verificare gli impatti concreti delle novità introdotte ed effettuare una valutazione sul loro andamento e suggerire eventuali correttivi.

Nello specifico, l'azione è mirata a monitorare l'attuazione della disciplina relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale raccogliendo dati sul numero delle domande inoltrate dal SUAP alle Autorità Competenti, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli Enti competenti e per il rilascio

---

<sup>2</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*

<sup>3</sup> Al provvedimento ha fatto seguito l'emanazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Circolare del 7 novembre 2013, Prot. n. 49801, concernente *"Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"*.

<sup>4</sup> Art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013, Autorizzazione unica ambientale: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;  
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;  
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>5</sup> L'introduzione del nuovo provvedimento comporta notevoli vantaggi:

- minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico (l'AUA è rilasciata da un unico ente, il SUAP)
- durata dell'autorizzazione di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni
- non comporta l'introduzione di maggiori oneri alle imprese.

<sup>6</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, *Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*

dell'AUA e il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della Conferenza di Servizi.

Il monitoraggio ha anche la finalità di individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive, attraverso:

- a) la semplificazione della disciplina dei procedimenti sostituiti dall'AUA;
- b) il coordinamento tra D.P.R. n. 59 del 2013 e norme settoriali.

## 1. La metodologia d'Indagine


L'Indagine avente a oggetto il *Monitoraggio AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - Agenda per la semplificazione 2018-2020* è stata realizzata a partire dal mese di dicembre 2018 e si è conclusa nel mese di marzo 2019.

Il monitoraggio è stato effettuato su tutte le **90 Amministrazioni**<sup>7</sup> competenti in materia di AUA<sup>8</sup> - Regioni, Città metropolitane e Province - distribuite sul territorio nazionale.

Al termine dell'Indagine, il numero delle Autorità competenti che hanno risposto al questionario è pari a **70 (78%)**, suddivise tra **54 Province**<sup>9</sup>, e **12 Città metropolitane**<sup>10</sup> (per le Regioni la cui competenza in AUA è in capo alle Province o Città metropolitane) e **4 Amministrazioni regionali**<sup>11</sup> (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Valle d'Aosta) nei casi in cui la competenza in materia di AUA è delegata alle Regioni.

La figura 5 riporta l'andamento regionale con il relativo tasso di partecipazione per Regione.

**Figura 5** - Livello di partecipazione all'indagine su base regionale (valori percentuali)



<sup>7</sup> È stata esclusa la Regione Trentino-Alto Adige perché le due Province Autonome di Trento e Bolzano regolano la materia in specifiche leggi provinciali che comprendono ulteriori procedure ambientali. Es. La Provincia di Trento, con la Legge provinciale 17 settembre 2013 n. 17 - in vigore dal 9 ottobre 2013 - ha recepito la "Autorizzazione Unica Ambientale" (AUA) inglobandola nella più ampia "Autorizzazione Unica Territoriale" (AUT).

<sup>8</sup> L'Autorità competente è così definita dall'art.2 co. 1, lett. b) del D.P.R. 59/2013. *"la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

<sup>9</sup> Le Province della Regione Abruzzo sono accorpate con le seguenti modalità:

- AUA inerenti i territori provinciali di Pescara e Chieti, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA di Pescara;
- AUA inerenti i territori provinciali di L'Aquila e Teramo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, L'Aquila <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-uaa>

<sup>10</sup> Delle 14 Città metropolitane del territorio nazionale hanno risposto all'indagine 12.

<sup>11</sup> La quinta Regione che detiene la competenza in materia di AUA è la Toscana che non ha partecipato all'indagine.



L'Indagine è stata avviata dalla seconda metà del mese di dicembre 2018, trasmettendo ai referenti delle Autorità Competenti una lettera di invito a partecipare all'Indagine, a firma del Capo del Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedi allegato1), dove sono state condivise e spiegate le finalità del progetto.

La comunicazione di avvio dell'Indagine è stata accompagnata, inoltre, da un questionario semi-strutturato per la rilevazione (vedi allegato 2), composto da 16 domande, di cui:

➤ **n. 12 domande di tipo quantitativo volte a verificare:**

- il numero delle istanze inoltrate dai SUAP all'Autorità competente;
- i tempi di inoltro dell'istanza all'Autorità Competente e tempi medi di conclusione del procedimento;
- il numero di AUA adottate nell'ambito di un procedimento unico e di un procedimento solo ambientale;
- la percentuale di tipologia di conferenza realizzata nella gestione dei procedimenti AUA<sup>12</sup>, modalità di svolgimento<sup>13</sup> e tempi medi di conclusione delle conferenze;
- le Regioni che hanno ricompreso nell'AUA ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale aggiuntivi rispetto a quelli elencati all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013;
- la frequenza di ciascun endoprocedimento (di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013), rispetto al totale delle pratiche presentate (anno 2016, 2017 e 2018);
- la modalità di invio dell'istanza;
- le risorse umane interne all'amministrazione impegnate nella gestione del procedimento.

➤ **n. 4 domande di tipo qualitativo** (i quesiti 13, 14, 15 e 16 del questionario) finalizzate a raccogliere informazioni e dati in merito alle:

- criticità riscontrate nella modalità di gestione delle Conferenze di servizi e alle criticità che rallentano la gestione del procedimento;
- eventuali problematiche interpretative della norma e le eventuali modalità di risoluzione adottate dalla Regione.

Infine è stato chiesto alle amministrazioni di indicare le eventuali misure correttive da adottare per:

- la semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA;
- il coordinamento tra D.P.R. n. 59 del 2013 e norme settoriali.

Le risposte del questionario sono riferite ad un arco temporale che comprende gli anni 2016, 2017 e 2018, dal momento che si è inteso verificare l'operatività dell'AUA anche alla luce delle novità derivanti dalla disciplina di riordino della Conferenza di Servizi a norma del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, entrato in vigore il 28 luglio 2016.

A seguito di invio del questionario, trasmesso dall'indirizzo e-mail del Formez PA dedicato all'Indagine - [monitoraggio.aua@formez.it](mailto:monitoraggio.aua@formez.it) - i referenti delle amministrazioni competenti sono stati contattati telefonicamente dal gruppo di lavoro per illustrare, nel dettaglio, i contenuti dell'Indagine e la tipologia delle domande riportate nel questionario, nonché concordare con ciascuna amministrazioni la modalità di partecipazione.

---

<sup>12</sup> Istruttoria, Preliminare e Decisoria

<sup>13</sup> Sincrona e Asincrona

A partire dalla metà di gennaio 2019, per tutto il mese di febbraio e marzo 2019 è stata avviata la fase di raccolta dei questionari con le seguenti modalità:

- i referenti di alcune amministrazioni sono stati intervistati personalmente (presso la sede dell'amministrazione), principalmente per le Regioni, affiancate con le attività di progetto, nella sperimentazione di un Centro di competenza regionale per l'attuazione delle politiche di semplificazione (Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna);
- altri sono stati intervistati telefonicamente;
- parte delle amministrazioni hanno trasmesso, tramite e-mail, il questionario compilato, affiancati dai referenti di progetto nella compilazione della scheda di rilevazione.

Alle amministrazioni è stato lasciato un tempo utile per la compilazione delle domande che prevedevano le risposte quantitative e qualitative ed è stata assicurata, nei diversi modi descritti precedentemente, l'assistenza alla compilazione delle suddette domande.

Infine, nel mese di marzo 2019, i questionari ricevuti sono stati analizzati e rielaborati, attraverso la costruzione di un database che ha permesso di effettuare analisi aggregate e di costruire un modello di studio ed elaborazione dei dati e delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni che, in diversi casi, anche in virtù delle specificità regionali e territoriali di ciascuna area, hanno comportato una rielaborazione (es. casi in cui si richiedeva la percentuale di procedimenti sul totale ma sono stati forniti valori numerici non riferiti al totale delle pratiche ecc.) o un ulteriore approfondimento con le amministrazioni interessate.

L'Indagine si è quindi conclusa con l'analisi del presente report, ove si è cercato di restituire una valutazione complessiva dell'andamento dell'attuazione dell'Istituto analizzato, nel rispetto però delle diverse casistiche e della varietà delle realtà monitorate.

La figura 6 sintetizza le fasi dell'indagine.

**Figura 6** - Articolazione dell'indagine



## 2. I risultati dell'Indagine

### 2.1 Analisi dei quesiti quantitativi

Le schede relative a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti sono state analizzate nel dettaglio, anche tenendo conto delle singole specificità regionali, al fine di pervenire a una mappatura generale dell'istituto AUA ed estrapolare dati aggregati per monitorarne l'attuazione, seppure in un panorama variegato come quello delle diverse Regioni italiane<sup>14</sup>.


I dati, infatti, non sono giunti in maniera uniforme dai territori poiché, come si vedrà nell'illustrazione analitica dei risultati, diverse variabili hanno influenzato la raccolta delle informazioni da parte delle Amministrazioni che hanno partecipato all'Indagine e la successiva compilazione del questionario. L'analisi che segue, ripartita per domanda, è una rielaborazione di dati aggregati; tuttavia, si specifica che le 71 Amministrazioni partecipanti non hanno fornito risposta a tutti i quesiti.

#### **DOMANDA n. 1 - Numero delle istanze inoltrate dai SUAP all'Autorità competente**

Alle Amministrazioni è stato chiesto di indicare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il numero delle istanze di AUA inoltrate dai SUAP<sup>15</sup> (**Autorità procedente**) all'**Autorità competente**<sup>16</sup> (Provincia/Città metropolitana o Regione)<sup>17</sup>.

Per la domanda n.1 hanno fornito i dati richiesti **68** Amministrazioni (**97%** sul totale dei partecipanti). I risultati, in termini aggregati a livello nazionale, sono riportati in figura 7 e in figura 8, ove, rispettivamente, si possono verificare il numero complessivo delle istanze di AUA inoltrate dai SUAP all'Autorità competente nei tre anni analizzati (Fig. 6) e qual è la percentuale annuale di istanze presentate sul totale dei tre anni (**45.267** istanze inoltrate alle Autorità competenti - Fig. 7).

**Figura 7** - Istanze di AUA inoltrate dai SUAP all'Autorità competente per anno di riferimento (valori assoluti)




<sup>14</sup> Si segnala la diversità di risposta da parte delle Autorità competenti dovuta al differente assetto di competenze in materia ambientale a livello nazionale, delle funzioni delegate dalle Regioni, nonché delle peculiarità organizzative dei SUAP nei diversi ambiti territoriali nazionali.

<sup>15</sup> Il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale, di cui detiene la responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico.

<sup>16</sup> L'Autorità competente ha la responsabilità nel merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza, **vale a dire l'adozione del provvedimento di AUA.**

<sup>17</sup> Si precisa che il provvedimento è **adottato** dall'Autorità Competente e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento **rilasciato** dal SUAP.

**Figura 8** - Istanze di AUA inoltrate dai SUAP all'Autorità competente per anno di riferimento (valori percentuali)



Come si può notare, nel corso dei tre anni vi è un decremento del numero di istanze, con uno scollamento di 10 punti percentuali tra il 2016 e il 2018.


Il decremento è da ricondursi al fatto che nella prima fase di applicazione della procedura le richieste di AUA hanno riguardato gli impianti già esistenti (al 13 giugno 2013)<sup>18</sup>, oltre alle richieste per nuovi impianti; negli anni successivi, gli impianti già esistenti, che allo scadere dei vari endoprocedimenti avevano già richiesto il titolo AUA che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione, si ritrovano un titolo con validità quindicennale (durata così estesa dell'autorizzazione Unica Ambientale, che unifica tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti). Le nuove richieste di AUA riguardano essenzialmente nuovi stabilimenti/attività/impianti prima della costruzione e del successivo esercizio, casi di trasferimento o rinnovi per modifiche sostanziali dei vecchi impianti.

In figura 9, invece, viene rappresentato il numero complessivo, a livello regionale, delle istanze di AUA inoltrate dai SUAP all'Autorità competente nei tre anni analizzati; si specifica che il numero di Amministrazioni competenti analizzate non è lo stesso per ciascuna Regione, pertanto i dati complessivi vanno letti anche alla luce della percentuale di rispondenza all'Indagine per singola Regione.

<sup>18</sup> Come prevede il D.P.R. 59/2013, L'AUA va OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTA dal gestore dell'impianto/attività nei seguenti casi:

- nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento, fatte salve le due eccezioni (art. 3, co.3; art. 7, co.1);
- stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
- allo scadere di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 3 del d.P.R. 59/2013:
  - Autorizzazione agli scarichi di cui alla lettera a);
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lett. c);
  - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di cui alla lett. f);
- quando viene a scadere una comunicazione e l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio; (si tratta di caso non ricadente nelle citate eccezioni).

**Figura 9 - Istanze di AUA inoltrate dai SUAP all'Autorità competente per Regione (valori assoluti)**



**DOMANDA n. 2 - Tempi medi di conclusione del procedimento (dalla presentazione della domanda all'adozione dell'AUA da parte dell'Autorità Competente)**

Alle Amministrazioni è stato chiesto di indicare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, dalla presentazione della domanda all'adozione dell'AUA da parte dell'Autorità Competente, compilando i campi di seguito indicati:

a)	nel caso di procedimenti di durata fino a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 7)		
•	Anno 2016	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
•	Anno 2017	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
•	Anno 2018	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
b)	nel caso di procedimenti di durata fino a 120 giorni (art. 4, commi 5 e 7)		
•	Anno 2016	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
•	Anno 2017	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
•	Anno 2018	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
c)	nel caso di procedimenti di durata superiore ai termini di legge		
•	Anno 2016	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
•	Anno 2017	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____
•	Anno 2018	N° procedimenti _____	tempi medi (n° giorni) _____

La risposta puntuale per i singoli anni 2016, 2017 e 2018, prevedeva di indicare numero di procedimenti e tempi medi di conclusione per: a) procedimenti di durata fino a 90 giorni, conclusi entro i 90 giorni; b) procedimenti di durata fino a 120 giorni, conclusi entro i 120 giorni; c) tutti i procedimenti che avevano superato i termini di legge.

L'eterogeneità riscontrata nelle risposte a questa domanda è dovuta a due fattori:

- a) non tutte le Amministrazioni sono dotate di sistemi informatici di archivio delle pratiche;
- b) le Amministrazioni che dispongono presso i propri uffici di sistemi informatizzati, risultano avere modelli diversi tra loro perché dotati di specifici software con caratteristiche dissimili nel conteggio automatico dei dati richiesti e delle relative informazioni.

In via generale, le Amministrazioni hanno dichiarato di aver utilizzato diverse metodologie:

- in alcuni casi i dati sono stati ricavati come tempi intercorsi fra il ricevimento dell'istanza e l'adozione dell'AUA. I tempi così ricavati sono stati ridotti mediamente di 30 o 60 giorni (stima) per tenere conto della sospensione dei tempi del procedimento nel corso dell'istruttoria;
- in altri casi i tempi sono stati calcolati considerando la data di arrivo dell'istanza all'amministrazione competente stessa e non della presentazione dell'istanza al SUAP;
- talvolta è stato specificato che si tratta di "tempi lordi" perché includono le eventuali sospensioni e proroghe, ad esempio in ragione della complessità della documentazione da presentare (in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga);
- alcune Autorità competenti hanno riportato che i procedimenti indicati includono anche quelli che sono stati archiviati o dichiarati irricevibili senza che ci sia stata una formale determinazione di adozione negativa;
- infine, il sistema informatico non consente di separare da una pratica, assegnata a un procedimento, i diversi sub-procedimenti al suo interno.

In tabella 1 sono riportati i risultati per le Amministrazioni che hanno fornito risposta completa.

**Tabella 1** – Tempi medi ripartiti per tipologia di procedimenti (valori assoluti)

	Procedimenti di durata fino a 90 giorni			Procedimenti di durata fino a 120 giorni			Procedimenti di durata superiore ai termini di legge		
	Risposte (n.)	Procedimenti (n.)	Tempi medi (gg)	Risposte (n.)	Procedimenti (n.)	Tempi medi (gg)	Risposte (n.)	Procedimenti (n.)	Tempi medi (gg)
<b>2016</b>	23	1.770	<b>69,68</b>	22	1.155	<b>101,51</b>	17	930	<b>223,96</b>
<b>2017</b>	24	1.450	<b>64,72</b>	25	1.005	<b>95,33</b>	17	768	<b>244,87</b>
<b>2018</b>	30	2.707	<b>68,81</b>	25	933	<b>92,56</b>	19	469	<b>196,45</b>

Per l'anno 2018 si riscontra un numero maggiore di risposte perché le Amministrazioni tendono sempre più a dotarsi di sistemi informatizzati per archivio pratiche e, in alcuni casi, anche di sistemi di monitoraggio e mappatura dei procedimenti.

Diverse Amministrazioni hanno fornito risposta senza distinguere i procedimenti, con le modalità sopra descritte. In questo caso, pur trattandosi di tempi che sfiorano eccessivamente quelli prescritti dalla legge, va precisato che nella media dei tempi sono inclusi sia i procedimenti rispettanti i termini di legge sia quelli fuori i suddetti termini.

Per questi casi per i Procedimenti di durata fino a 90 giorni è stata calcolata una media di **197** giorni mentre per i Procedimenti di durata fino a 120 giorni, una media di **216** giorni<sup>19</sup>.

Inoltre, alcune Amministrazioni non hanno fornito risposta indicando come causa la mancanza di un sistema informatico di archivio pratiche o, anche se dotate, risultava comunque necessario l'analisi della singola pratica per l'estrapolazione dei dati in maniera puntuale; infatti, in alcuni casi sono stati forniti dati parziali e non aggregabili.

Si precisa inoltre che alcune Amministrazioni hanno:

- indicato genericamente *che i termini vengono rispettati*;

<sup>19</sup> I tempi indicati tengono conto anche dei periodi di sospensione dei procedimenti, integrazioni, differimenti dei termini, sospensioni per adempimenti, diffide adeguamento impianti/attività ai titoli abilitativi ambientali settoriali già in possesso delle Imprese e da far rientrare nell'AUA.

- dichiarato che a partire dalla seconda metà del 2017 e progressivamente nel 2018 vi è stato un miglioramento in riferimento al rispetto dei tempi procedurali;
- dichiarato che i tempi molto spesso non vengono rispettati a causa del ritardo di invio della domanda da parte del SUAP all'Amministrazione competente o da parte del proponente nel deposito delle integrazioni richieste. Per criticità imputate ai SUAP e segnalate dalle Amministrazioni si rinvia alla lettura del paragrafo 2.2 - Analisi dei dati qualitativi.

### **DOMANDA n. 3 - Tempi di inoltro dell'istanza dal SUAP all'Autorità Competente**

Alle Amministrazioni è stato chiesto di indicare il numero di istanze presentate con inoltro:

- entro 3 giorni;
- tra 3 e 7 giorni;
- oltre 7 giorni.

A questa domanda non hanno risposto **20** Amministrazioni (28% del totale); la motivazione è che non dispongono un sistema informatizzato che consenta di recuperare i dati richiesti. In via generale, le Amministrazioni non rispondenti hanno fornito le seguenti motivazioni:

- *per fornire la risposta indicata è necessario esaminare le singole pratiche e rintracciare la data di protocollazione dell'istanza presentata ai SUAP;*
- *dato non monitorabile dall'amministrazione. La data riportata nel codice SUAP è quella di inizio compilazione della pratica da parte dell'azienda nel portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it), che può precedere anche di parecchi giorni la data di effettivo inoltro al SUAP;*
- *non è possibile fornire un dato certo circa le tempistiche intercorse tra la ricezione delle istanze da parte dei SUAP e la trasmissione della stessa agli Uffici competenti (ovvero le Amministrazioni rispondenti) in quanto spesso gli sportelli non forniscono tale dato; tuttavia si è riscontrato un generalizzato ritardo da parte degli Sportelli, soprattutto se gestiti da piccoli Comuni, che supera anche i 30 giorni fino ad arrivare, in casi più limitati, a 120 giorni.*

Alla richiesta di fornire una stima di massima è stato risposto che tale valore dipende dall'efficienza e operatività dei SUAP territoriali. Si evidenzia comunque che, per i casi di eccellenza (non tantissimi) la trasmissione dell'istanza all'Autorità competente è immediata. Inoltre, ci sono anche casi di SUAP che inviano l'istanza immediatamente, ma la stessa risulta, in molti casi, irricevibile, inammissibile o improcedibile<sup>20</sup> e, frequentemente, carente della documentazione prevista dalla normativa da allegare all'istanza di richiesta AUA.

La figura 10 riporta in termini percentuali le risposte fornite da **51** Amministrazioni (**72%** sul totale

---

<sup>20</sup> **IRRICEVIBILITÀ:** Domanda incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. (Es. completa illeggibilità di un documento, mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori, messaggio proveniente da posta elettronica non certificata, assenza di firma digitale, documenti allegati non salvati nei formati ammessi, mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine o non debitamente compilata, assenza di "Liberatoria del Committente", mancato invio del documento di identità personale del committente sottoscrittore della Liberatoria).

Il Responsabile del SUAP, in questo caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l'irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA.


**INAMMISSIBILITÀ:** Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA.

**IMPROCEDIBILITÀ:** Presenza di una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge.

Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di AUA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

dei partecipanti).

**Figura 10** - Tempi di inoltro dell'istanza dal SUAP all'Autorità Competente (valori percentuali)



Il **55%** delle Amministrazioni dichiara che la domanda viene inoltrata dal SUAP all'Autorità competente **oltre i 7 giorni**. Si tratta di un tempo eccessivo, dal momento che la norma prevede che *"La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la **trasmette immediatamente**, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.*

**DOMANDA n. 4 - Indicare se la vostra Regione ha ricompreso nell'AUA atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ulteriori rispetto a quelli elencati all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013**

Come già specificato in premessa, la finalità perseguita dal regolamento è la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale. Si tratta di una norma che attribuisce ulteriori livelli di semplificazione alle Regioni<sup>21</sup>.

Alle Amministrazioni pertanto è stato chiesto di indicare gli eventuali ulteriori endoprocedimenti che la Regione ha inteso ricomprendere nell'AUA. Dalla rilevazione risulta che solo la Regione Basilicata, con Delib. G.R. del 22/06/2016, n. 689, recante *"D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 8.05.2015 art. 1 comma 2 - Approvazione Linee Guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)"*, ha inserito un nuovo punto sulla base del quale la comunicazione di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006<sup>22</sup> è obbligatoria nell'AUA nei casi in cui l'attività è soggetta anche ad altri titoli abilitativi.

**DOMANDA n. 5 - Rispetto al totale delle pratiche presentate (anno 2016, 2017 e 2018) indicare gli endoprocedimenti più frequenti (di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013).**

Alle Amministrazioni è stato richiesto di indicare la frequenza dei procedimenti di cui all'art. 3, comma 1 del

<sup>21</sup>Art. 3, comma 2 del regolamento AUA *"Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale"*.

<sup>22</sup> Art. 272 del D.Lgs 152/2006 (impianti e attività in deroga in materia di emissioni in atmosfera).



regolamento<sup>23</sup>. Anche in questo caso le Amministrazioni hanno fornito le risposte con diverse modalità:

1. indicando la precisa percentuale per ogni singolo procedimento;
2. indicando il numero dei singoli endoprocedimenti;
3. segnalando con una X solo gli endoprocedimenti più frequenti;
4. indicando un valore qualitativo (molto frequente, abbastanza, poco, raro, etc.);
5. assegnando dal n. 1 più frequente al meno frequente n. 6 (alcuni endoprocedimenti sono paragonabili e variabili di pochissimo tipo).

Data la disomogeneità dei dati forniti, non è stato possibile valutarli in forma aggregata se non attraverso un'analisi qualitativa, tenuto comunque conto delle informazioni fornite dalle Amministrazioni. Pertanto le informazioni sono state ricondotte secondo la seguente classificazione:

**molto frequenti, frequenti, abbastanza frequenti, poco frequenti o rari, assenti.**

Alcune Amministrazioni (49) hanno fornito, seppure in forma eterogenea, una scala di intensità nell'uso di ciascuno degli endoprocedimenti previsti nel quesito n. 5. Per questo tipo di risposte è stata possibile un'analisi di dati aggregati, con i risultati riportati in tabella 2.

**Tabella 2** – Frequenza per tipologie di endoprocedimenti (valori assoluti)

<b>Frequenza</b>	<b>Molto frequente</b>	<b>Frequente</b>	<b>Abbastanza frequente</b>	<b>Poco frequente/raro</b>	<b>Assente</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Endoprocedimenti</b>						
Scarico in pubblica fognatura	30	14	2	2	1	<b>49</b>
Scarico in corpo idrico superficiale, suolo e sottosuolo	25	20	3	0	1	<b>49</b>
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	1	3	7	15	23	<b>49</b>
Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari	0	4	4	10	31	<b>49</b>
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria	9	26	10	3	1	<b>49</b>
Adesione ad Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via Generale	1	10	24	9	5	<b>49</b>
Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico	11	14	11	5	8	<b>49</b>
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura	0	0	1	22	26	<b>49</b>
Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti	1	6	22	18	8	<b>49</b>

Altre Amministrazioni (15) non hanno fornito una risposta per ciascuno degli endoprocedimenti richiesti nel quesito n. 5, limitandosi solo a indicare i procedimenti più frequenti, in alcuni casi, indicando il grado di frequenza (molto, medio o abbastanza), come rappresentato in figura 11.


Genericamente sono risultati partendo dal più frequente i seguenti procedimenti:

<sup>23</sup>Art. 3, comma 1 del DPR 59/2013: *1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;  
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;  
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Autorizzazione agli scarichi;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico.

**Figura 11** – Frequenza dei soli endoprocedimenti più ricorrenti



### **DOMANDA n. 6 e 7 - Numero delle AUA adottate nell'ambito di un procedimento unico e o nell'ambito di un procedimento solo ambientale**

Alle Amministrazioni è stato richiesto di indicare il numero delle AUA adottate sia nell'ambito del procedimento unico previsto all'art. 7 del regolamento SUAP, disciplinato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160<sup>24</sup> (domanda n.6), sia il numero delle AUA adottate nell'ambito di un procedimento solo ambientale (domanda n.7).

Per quanto riguarda il numero delle AUA adottate nell'ambito di un procedimento unico, si precisa che si tratta di tutti i casi in cui è necessario acquisire pareri di competenza comunale (pareri urbanistici ed edilizi o ulteriori atti di assenso o autorizzativi) o di altri Enti (Vigili del Fuoco, ASL, Soprintendenza, etc.) ulteriori rispetto a quelli previsti per l'AUA.

Anche in questo caso, non tutte le Amministrazioni hanno fornito la risposta a tale domanda, adducendo le seguenti motivazioni:

- *non sono a conoscenza della modalità di gestione da parte dei SUAP nel caso di procedimento unico comprensivo, oltre dell'AUA anche di ulteriori atti di assenso;*
- *i SUAP possono scomporre il procedimento unico dal momento che trasmettono solo le richieste di AUA e quindi non sono in grado di sapere se sono o meno parte di un procedimento unico;*
- *il sistema informatico a disposizione degli uffici non monitora gli ulteriori atti di assenso che vengono raccolti dai SUAP nell'ambito di un procedimento unico;*

<sup>24</sup> D.P.R. 7 settembre 2010, n. 16, *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.*


- le Amministrazioni non sono state mai convocate in Conferenze di servizi indette dai SUAP ma questo non esclude che alcuni SUAP abbiano rilasciato anche altri titoli nell'ambito del titolo conclusivo;
- non è mai capitato che un SUAP si prendesse carico di un Procedimento Unico, pur essendoci le condizioni per farlo (art.4, commi 4 e 5 del regolamento AUA).

In tabella 3 e in figura 12 sono riportati i dati forniti dalle Amministrazioni (44) sia al quesito n. 6 sia al quesito n. 7.

**Tabella 3** - Numero di AUA adottate nei tre anni di riferimento (valori assoluti)

	2016	2017	2018	Nei tre anni
Numero delle AUA adottate nell'ambito di un procedimento unico	359	325	357	1042
Numero delle AUA adottate nell'ambito di un procedimento solo ambientale	7988	7967	6523	22478
<b>Totale</b>	<b>8347</b>	<b>8292</b>	<b>6880</b>	<b>23519</b>

**Figura 12** – Numero di AUA adottate in base al tipo di procedimento (valore percentuale)



### DOMANDA n. 8 - Modalità di invio dell'istanza

La domanda è volta a verificare il livello di informatizzazione e di interoperabilità tra l'Autorità competente, i SUAP e i Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) ai fini della gestione della procedura telematica. La domanda per il rilascio dell'AUA, corredata dai documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale<sup>25</sup>.


Alle Amministrazioni pertanto è stato richiesto di indicare la *Modalità di invio dell'istanza*:

- piattaforma telematica (indicare nome applicativo)
- PEC
- Posta Elettronica Ordinaria (PEO)

<sup>25</sup> L'Autorità competente trasmette in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore per il tramite del SUAP che assicura agli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n.70/2011 (convertito con modificazione dalla Legge n. 106/2011), dall'art. 54 del D.Lgs. n.82/2005 e dall'art. 35 del D.Lgs. n.33/2013.

- altro: (specificare)

**Figura 13** - Modalità di invio dell'istanza per incidenza di uso (valori percentuali)



Come si evince dalla figura 13:

- il **39%** (**27** Amministrazioni) fa ricorso esclusivamente alla PEC;
- il **31%** (**22** Amministrazioni) solo alla piattaforma telematica;
- il **30%** (**21** Amministrazioni) ha dichiarato di utilizzare entrambe, oppure la PEC era utilizzata all'inizio dell'entrata in vigore della procedura sino al momento in cui le Regioni hanno messo a disposizione specifici applicativi per la gestione delle pratiche AUA o in generale di piattaforme regionali per la gestione dei procedimenti SUAP.


#### **DOMANDA n. 9 - Risorse umane interne all'amministrazione impegnate nella gestione del procedimento**

Alle Amministrazioni è stato chiesto di indicare, sulla base dei valori di seguito riportati, il numero di risorse umane impiegate:

- da 1 a 3
- da 4 a 6
- oltre 6

La richiesta di indicazione delle risorse interne impegnate nella gestione del procedimento all'amministrazione competente in AUA è finalizzata a comprendere l'effettivo personale impegnato nella gestione dei procedimenti AUA.

**Figura 14** - Risorse umane interne all'amministrazione impegnate nella gestione del procedimento (valori percentuali)



È interessante notare come tra le criticità sia stata dichiarata, da parte di alcune Amministrazioni, la scarsità del personale dovuta anche all'incertezza creata dalla riforma delle Province (*c.d. Riforma Delrio*, legge 56/2014)<sup>26</sup>.

La *Riforma*, sebbene propedeutica a un disegno riformatore più ampio che non ha avuto esito favorevole, ha comunque comportato il taglio dei finanziamenti (*in previsione* della riforma costituzionale che avrebbe dovuto cancellare le Province dall'ordinamento dello Stato) e la riduzione del 50% di tutto il personale tecnico ed amministrativo (sottoposto a processi di mobilità e prepensionamenti), creando quindi un impoverimento di tali strutture.

### **DOMANDA n. 10 - Percentuale di tipologia di conferenza realizzata nella gestione dei procedimenti AUA (dal 28 luglio 2016)**

Come anticipato in Premessa, l'Indagine include delle domande (nn. 10, 11, 12 e 13) volte a verificare la modalità di gestione delle Conferenze di servizi nel procedimento AUA, alla luce delle modifiche apportate al regolamento AUA dal D.Lgs. 127/2016 in materia di riordino della disciplina sulla Conferenza di Servizi.

Il Titolo II del D.Lgs 127/2016 detta specifiche *Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della Conferenza di servizi*. In particolare, l'art. 4 reca "Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale":

- *"la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà"*. Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59 /2013 prevedeva una Conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni;
- è inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso.

Nello specifico, la domanda n. 10 è volta a verificare la percentuale di tipologia di conferenza adottate nel procedimento di AUA: *Istruttoria, Preliminare, Decisoria*<sup>27</sup> (Fig. 15).

---

<sup>26</sup> La *Riforma Delrio* ha comportato la riduzione da 107 Province a 97 con la trasformazione delle dieci rimanenti in città metropolitane (Torino, Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria); tale disegno di riordino avrebbe poi dovuto completarsi con l'approvazione della riforma costituzionale, bocciata dal referendum del 4 dicembre, a cui avrebbe fatto seguito una nuova legge ordinaria di riordino sostanziale e formale delle competenze di questi Enti, una volta soppressi.


<sup>27</sup> Le tre tipologie di Conferenza di servizi:

- ISTRUTTORIA – Serve per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
- PRELIMINARE – La conferenza può essere indetta dall'amministrazione procedente per valutare:
  - istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;
  - progetti riguardanti insediamenti produttivi di beni e servizi;
  - la realizzazione di opere pubbliche.

La Conferenza preliminare può essere indetta anche su impulso del privato – e con costi a suo carico – al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso (pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati).

- DECISORIA – L'amministrazione procedente deve sempre indire la conferenza decisoria quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. La conferenza decisoria è convocata anche su richiesta dell'interessato o da uno degli Enti procedenti, quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche.

**Figura 15-** Tipologia di conferenze realizzate nella gestione dei procedimenti AUA (valori percentuali)



### **DOMANDA n. 11- Percentuale di conferenze per modalità di svolgimento**

La domanda n. 11 è volta a verificare la modalità di svolgimento della Conferenza di servizi<sup>28</sup>: **Semplificata** o **Simultanea** (Fig. 16).

In via semplificativa si precisa che la riforma della Conferenza di servizi<sup>29</sup> prevede che la **Conferenza decisoria** diventi obbligatoria, quando occorra acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse Amministrazioni. Inoltre, per lo svolgimento della conferenza Decisoria sono previsti due distinti, ma non per questo separati *Moduli Organizzativi* della *Conferenza decisoria*: **Conferenza semplificata** (senza riunioni - Modalità Asincrona) e **Conferenza simultanea** (Modalità Sincrona).

La *conferenza semplificata* diventa il modulo ordinario della *c.d.* Conferenza Decisoria; niente più riunioni in presenza, ma solo invio dei documenti per via telematica. La *Conferenza simultanea*, con la riunione, si terrà solo quando è strettamente necessario<sup>30</sup>. I due modelli di conferenza sono caratterizzati da diverse modalità di svolgimento in relazione alla complessità della decisione da prendere o all'espressione, da parte degli enti coinvolti, di dissensi o condizioni che richiedono una modifica progettuale (principio di «proporzionalità»).


<sup>28</sup> Principi e criteri direttiva della nuova disciplina:

- **proporzionalità**: ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento (differenziazione dello svolgimento dei lavori della conferenza di servizi);
- **riduzione dei tempi**: per convocazione, acquisizione degli atti di assenso previsti, adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (rappresentante unico; meccanismi decisionali);
- **certezza dei tempi**: qualsiasi tipo di conferenza di servizi deve avere una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse (termini tassativi per richieste di integrazione documentale; silenzio assenso);
- **attuazione della telematica** e della normativa vigente in materia.

<sup>29</sup> Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito [www.italiasemplice.gov.it](http://www.italiasemplice.gov.it) alla pagina dedicata alle linee guida e alle FAQ sulla riforma: <http://www.italiasemplice.gov.it/delivery-unit-nazionale/help-desk-linee-guida-e-faq/>

<sup>30</sup> La Conferenza Sincrona si svolge solo se strettamente necessaria e in limitati casi: decisioni o progetti complessi, casi di dissenso superabile o prescrizioni con modifiche sostanziali, VIA regionale, richiesta dell'interessato o di un ente invitato, presentazione del progetto definitivo dopo la conferenza preliminare.

**Figura 16** - Modalità di svolgimento delle conferenze (valori percentuali)



Si precisa che diverse Amministrazioni segnalano il frequente passaggio dalla Conferenza Asincrona a quella Sincrona<sup>31</sup>, dal momento che:

- spesso risultano pervenire atti di assenso condizionati o atti di dissenso con indicazioni e prescrizioni necessarie per l'assenso che richiedono modifiche sostanziali,
- frequentemente non vengono trasmessi provvedimenti che per legge devono essere espressi (per i quali non è applicabile il Silenzio-Assenso).

In questi casi, come previsto dalla norma, l'amministrazione procedente convoca la *Conferenza Simultanea*.

#### **DOMANDA n. 12 - Tempi medi di conclusione delle conferenze**

La domanda è volta a verificare il rispetto dei tempi previsti dalla nuova Conferenza di servizi. La norma stabilisce tempi certi per la conclusione delle conferenze e quindi entro i quali le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. Tali termini sono fissati in 45 gg o 90 gg se tra le Amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini (ove le disposizioni di legge o i regolamenti di cui all'art. 2 della legge 241 del 1990 non indichino un termine diverso - art.14-bis, comma 2, lett, c.). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione.

A questa specifica domanda hanno risposto **39** Amministrazioni (**55%**).

Le Amministrazioni che non hanno fornito la risposta hanno riportato genericamente le seguenti motivazioni:

- *il dato non è gestito in via telematica;*
- *si è in possesso solo dei dati di monitoraggio sui tempi complessivi dei procedimenti;*
- *i dati non disponibili perché non oggetto di registrazione e monitoraggio interno;*
- *manca di un sistema di gestione delle pratiche che permetta di ricavare i dati richiesti;*
- *i dati sono variabili in funzione dei rinvii e richieste di proroghe non distinti dal sistema;*
- *qualche amministrazione ha risposto che le Conferenze di servizi si concludono in generale nel rispetto dei tempi.*

<sup>31</sup> Passaggio dalla semplificata alla simultanea: quando si registra il fallimento della modalità semplificata, si ricorre alla conferenza simultanea per consentire la discussione tra le diverse amministrazioni coinvolte: quindi, anziché, inviare a tutte le amministrazioni interessate, una nuova proposta di decisione con le modifiche suggerite da una o più delle altre amministrazioni, si passa alla conferenza simultanea.

Il dato complessivo dei tempi medi per le Conferenze di servizi di tipo *Asincrono* è di **115,5 giorni**, invece, per quelle di tipo *Sincrono*, è di **93,19 giorni**, come riportato nella successiva tabella n.4. Tuttavia, si segnala che tali dati sono frutto dell'aggregazione di realtà tra loro molto eterogenee in merito ai risultati forniti e, dunque, presentano un margine di errore che va considerato nella lettura del risultato. Infatti, a fronte di amministrazioni che hanno risposto indicando 1 giorno per la conclusione della conferenza, altre hanno indicato addirittura 500 giorni, dunque si sono presentate situazioni tra loro fortemente disomogenee. Ciò, probabilmente, è da ricondursi a diversi fattori imputabili alla differente modalità di gestione e monitoraggio dei dati relativi alle conferenze di servizi; inoltre, laddove non vi è una raccolta informatizzata e sistematica si deve ricorrere a un conteggio manuale che rischia di non essere attendibile.

**Tabella 4** – Tempi medi per modalità di svolgimento (valori assoluti)

<b>Totale Amministrazioni</b>		
	Risposte (n.)	Tempi medi (gg)
<b>Asincrona</b>	39	<b>115,5</b>
<b>Sincrona</b>	39	<b>93,19</b>

L'analisi dei dati restituisce una maggiore criticità soprattutto per la Conferenze Asincrona, nuova modalità di svolgimento inserita dalla nuova riforma e considerata tra gli elementi fortemente innovatori e semplificatori dell'istituto a favore della P.A., ma anche dei soggetti esterni - cittadini e imprese. Diverse Amministrazioni hanno posto riserve rispetto a questa metodologia di svolgimento (cfr. paragrafo 2.2 Analisi dei dati qualitativi. DOMANDA n. 13 - Le criticità riscontrate nella modalità di gestione delle conferenze di servizi nel procedimento AUA).

## **2.2 Analisi dei dati qualitativi**

### **DOMANDA n. 13 - Le criticità riscontrate nella modalità di gestione delle conferenze di servizi nel procedimento AUA**

Come già rilevato nelle domande 10, 11 e 12, il D.Lgs. 127/2016 (in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in materia di riordino della disciplina sulla Conferenza di Servizi, ha apportato diverse modifiche alla previgente disciplina applicata ai procedimenti AUA, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto (28 luglio 2016) e applicato ai procedimenti avviati dopo quella data.

Alle Amministrazioni è stato richiesto di segnalare le principali criticità nella gestione delle conferenze di servizi nel procedimento AUA per le singole modalità di svolgimento: *Asincrona* e *Sincrona*, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi - gestionali, alle competenze del personale, al rapporto con gli altri soggetti competenti che intervengono nel procedimento.

In riferimento alle due tipologie di conferenze, *Asincrona* e *Sincrona*, in via generale, le Amministrazioni hanno lamentato una scarsa collaborazione da parte dei SUAP che non hanno compreso le innovazioni e le modifiche apportate dalla riforma nella gestione delle due tipologie di conferenza decisoria, con conseguente mancato rispetto dei tempi previsti dalla norma.



Altra frequente criticità segnalata dalle Amministrazioni è la mancata presenza di alcuni Enti nelle riunioni delle conferenze in presenza e conseguente rilascio parere.

Di seguito vengono riportate in modo analitico le principali criticità segnalate dalla Autorità competenti che hanno partecipato all'Indagine:

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ	MODELLO DI CONFERENZA (ASINCRONA O SINCRONA)
SUAP	Il Suap non inoltra la documentazione del proponente a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento; in pratica la domanda viene inoltrata solo all'Autorità competente, poi è necessario indicare al SUAP, prima della CdS, quali sono i soggetti e i documenti da inviare	Asincrona e Sincrona
	La criticità principale è legata alla mancata espressione di uno o più pareri endoprocedimentali che non viene superata nei tempi di riferimento (45 o 90 giorni), in quanto il SUAP non provvede alla formalizzazione della chiusura dei lavori con l'assunzione dei pareri in forma tacita, ex art. 14-bis <sup>32</sup> comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., se non dopo eventuali solleciti da parte della Provincia	Asincrona
	Spesso i SUAP operano in completa autonomia con procedimenti e procedure diverse: conseguentemente appare difficile riuscire ad avere una linea univoca	Asincrona e Sincrona
Rapporto con altri Soggetti competenti (SCA) <sup>33</sup>	Gli Enti non hanno compreso che devono esprimersi entro i termini perentori previsti, soprattutto i Comuni (aspetto questo segnalato da diverse Amministrazioni, in particolare per il parere in materia impatto acustico). Infatti è emerso che questi ultimi analizzano la pratica solo quando arriva la convocazione della conferenza sincrona. La conferenza asincrona, invece, non consentendo un confronto diretto con il proponente presuppone che i tecnici redigano una relazione tecnica perfetta ai fini del successivo rilascio del provvedimento	Asincrona e Sincrona
	Difficoltà di acquisire i pareri di competenza di altri Enti [Comuni, uffici d'Ambito (scarichi in pubblica fognatura)], causata da scarsa conoscenza delle norme e delle procedure. Si registra frequentemente una difformità nella predisposizione degli Allegati Tecnici. Le maggiori criticità sono state riscontrate soprattutto con riferimento ai titoli autorizzatori per i quali le disposizioni del Diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi; ne consegue che l'amministrazione procedente non può rispettare i termini del procedimento	Asincrona e Sincrona

<sup>32</sup> Art. 14-bis, co.4, L.241/1990: 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

<sup>33</sup> Art. 14-bis, co. 3, Legge 241/1990 - la nuova disciplina precisa che le Amministrazioni devono rendere le proprie DETERMINAZIONI in termini di ASSENSO o di DISSENSO e congruamente motivate. In caso di DISSENSO, devono indicare in modo chiaro le eventuali modifiche necessarie ai fini dell'ASSENSO (c.d. dissenso costruttivo). Le prescrizioni devono essere rese in modo CHIARO E ANALITICO, indicando se derivanti da vincoli normativi o se apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

La mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine perentorio indicato o la determinazione priva di requisiti richiesti equivale ad ASSENSO senza condizioni ad eccezione dei casi in cui le disposizioni dell'Unione Europea prevedono provvedimenti espressi (es. la maggior parte delle disposizioni statali in materia ambientale).

Anche in caso di conferenza decisoria simultanea (Sincrona) si applica il Silenzio-assenso: si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ	MODELLO DI CONFERENZA (ASINCRONA O SINCRONA)
Rapporto con altri Soggetti competenti (SCA)	Non sempre vengono rispettati i tempi fissati per l'iter del modello asincrono perché non sempre vengono rispettati i tempi da parte degli Enti/Organismi coinvolti nel procedimento per la trasmissione delle integrazioni richieste. I tempi sono ulteriormente allungati a causa del doppio passaggio dal SUAP	Asincrona
	La conferenza asincrona prevede tempi stretti per la richiesta di integrazioni (15 giorni), che diventano critici quando sono coinvolti diversi Enti. Inoltre, si riscontrano tempi lunghi per le risposte da parte dei Comuni, che debbono essere spesso sollecitati	
	Gli Enti a volte presentano pareri non chiari e univoci, in particolare in materia di urbanistica ed edilizia	Asincrona e Sincrona
	Alcuni Enti, che svolgono autonomamente sopralluoghi tecnico preventivi, richiedono verbalmente integrazioni che riceve l'Autorità competente che tuttavia non ne era a conoscenza	Sincrona
	Nelle Conferenze in forma Simultanea e modalità Sincrona si riscontra l'assenza dei soggetti competenti i quali, nella maggior parte dei casi, si limitano a trasmettere i pareri e/o nulla osta di propria competenza	Sincrona
	Pareri o richieste di integrazione che pervengono oltre i termini stabiliti; Soggetti competenti che formulano numerose richieste di integrazione in diverse fasi dell'istruttoria	Asincrona e Sincrona
Conferenza di servizi (modalità di gestione e Tempi)	Nelle <i>Conferenze asincrone</i> si riscontrano tempi istruttori più lunghi rispetto alla <i>Conferenza simultanea</i> , che garantisce un efficace confronto tra i soggetti coinvolti. Anche per quelle indette dai SUAP, si riscontrano delle problematiche di applicazione della nuova normativa sulla Conferenza asincrona	Asincrona
	È frequente il caso in cui dalla conferenza Asincrona si debba successivamente ricorrere alla conferenza Sincrona	Asincrona
	Impossibilità a rispettare i tempi finali e iniziali del procedimento di conferenza dei servizi con particolare riguardo alla emissione del provvedimento finale (entro 5 giorni dalla conclusione della conferenza medesima): per la natura dell'AUA, <b>alcune Autorità hanno rilevato la necessità di un termine maggiore per espletare l'istruttoria amministrativa e redigere le prescrizioni finali</b>	Asincrona e Sincrona
	Alcune Amministrazioni rilevano criticità particolari nella gestione delle conferenze di servizi in modalità asincrona dal punto di vista organizzativo, delle competenze del personale o del rapporto con gli altri soggetti competenti. I rallentamenti nel procedimento riguardano invece il deposito, da parte delle ditte richiedenti, di documentazione inadeguata, confusa e spesso non corretta, da qui la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. Non tutti i tecnici incaricati dalle ditte sono competenti nella compilazione della documentazione allegata all'istanza	Asincrona e Sincrona
	Nella pratica, la Conferenza simultanea risulta più efficace per raggiungere il risultato nei tempi previsti, seppur più complessa nella gestione, in termini di impegno e impiego del tempo, stesura della verbalizzazione e presenza di un individuo delegato (Rappresentante Unico). Inoltre non sempre è sufficiente una sola seduta, ma capita sia necessario un aggiornamento	Sincrona
	Molti Comuni e anche SUAP non hanno compreso le innovazioni e le modifiche apportate dalla riforma nella gestione delle due tipologie di conferenza decisoria	Asincrona e Sincrona

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ	MODELLO DI CONFERENZA (ASINCRONA O SINCRONA)
Conferenza di servizi (modalità di gestione e Tempi)	<p>Le conferenze di servizi effettuate in forma semplificata e modalità asincrona non sono risultate risolutive perché gli Enti coinvolti non rilasciano i pareri e/o nulla osta di competenza</p> <p>Diverse Amministrazioni interpellate segnalano una certa criticità nel passaggio dalla Conferenza Asincrona alla Sincrona: i termini di 10 gg. sono insufficienti per gestire le comunicazioni tra i soggetti interessati, soprattutto lì dove c'è anche la necessità di individuare i rappresentanti unici di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90. Il termine auspicabile sarebbe minimo di 15-20 gg, anche per avere la possibilità di meglio comprendere e condividere con gli Enti interessati i termini del dissenso e quindi organizzare al meglio i lavori della sincrona. A tal proposito, si evidenzia che frequentemente i pareri negativi arrivano al protocollo l'ultimo giorno dei termini di legge previsti per la Conferenza Asincrona, perciò l'intervallo temporale di 10 gg. rappresenta un fattore limitante per il responsabile del procedimento che, ritenendo superabili i dissensi nella misura concessa dalla legge, voglia iniziare a costruire con gli Enti interessati quelle necessarie relazioni e condivisioni utili per lo svolgimento della riunione in modalità sincrona. Basti solo pensare ai tempi minimi necessari alle comunicazioni formali che dipendono dal grado di informatizzazione delle Amministrazioni coinvolte e dalla presenza/assenza di procedure operative condivise che migliorino le velocità dei flussi di informazioni.</p>	<p>Asincrona</p> <p>Asincrona e Sincrona</p>
Rappresentante Unico	Assenza della nomina del Rappresentante Unico <sup>34</sup> ;	Sincrona

Infine, si segnala la nota di una Città Metropolitana che ha rilevato specifiche criticità soprattutto ***nei casi in cui sia necessario acquisire titoli urbanistici ed edilizi di competenza comunale.***

Si specifica che tale eventualità è contemplata nei commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013<sup>35</sup> in

<sup>34</sup>Legge 241/1990, Art. 14-ter, comma 3 e 4:

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

<sup>35</sup> Art. 4, del D.P.R. 59/2013, commi 4 e 5:

4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 30 GIUGNO 2016, N. 127)). La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 30 GIUGNO 2016, N. 127)).

combinato disposto con l'art. 7 del D.P.R. 160/2010<sup>36</sup>, che sostanzialmente prevede l'obbligo di effettuare una conferenza di servizi quando l'attività da autorizzarsi prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, etc. riguardanti gli aspetti urbanistici, edilizi, e sanitari etc..

Questo aspetto è contemplato anche nel modulo di istanza AUA<sup>37</sup>, dove nelle prime due righe si richiede espressamente di barrare una delle due possibili casistiche:

- Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi** (art.4 comma 7 del DPR 59/2013)
- Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi** (art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013).

Quindi, nei casi in cui è necessario acquisire pareri di competenza comunale o di altri Enti (pareri urbanistici ed edilizi o ulteriori atti di assenso o autorizzativi), rispetto a quelli previsti per l'AUA, il procedimento AUA diventa automaticamente *sub* procedimento del procedimento unico in capo al SUAP alla luce dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, dell'art. 7 del DPR 160/2010 e delle disposizioni previste anche dal D.Lgs. 126/2016<sup>38</sup> che ha modificato la legge 241/1990, introducendo l'art. 19-bis<sup>39</sup> (*Concentrazione dei regimi amministrativi*).

In questi casi è cura del SUAP gestire la Conferenza di servizi, a iniziare dall'atto di indizione e/o di convocazione.

Tuttavia, come segnalato da diverse Amministrazioni le Conferenze non sono mai state attivate dai SUAP (se non in limitati casi, riferiti solo ai SUAP più efficienti), anche a seguito di segnalazione da parte dell'Autorità competente (vedi criticità segnalate alla DOMANDA n.6 - Numero delle AUA adottate nell'ambito di un procedimento unico) con conseguente aggravio procedimentale e allungamento dei tempi istruttori.

Ove prevista la convocazione della conferenza di servizi, la stessa dovrebbe essere indetta entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza; molto spesso l'istanza viene trasmessa direttamente all'Autorità Competente, senza convocazione della CdS e ben oltre i 5 giorni dal protocollo di ricezione del SUAP. È chiaro che per alcuni SUAP non vi è un'applicazione uniforme della norma in merito alla convocazione delle conferenze, per cui spesso l'inerzia amministrativa da parte dei SUAP nella convocazione delle stesse comporta un allungamento dei tempi istruttori.

---

<sup>36</sup> Art. 7, comma 3 del D.P.R. 160/2010, *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*. 3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP ((indice)) una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, (...). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 30 GIUGNO 2016, N. 127)). Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.


<sup>37</sup> DECRETO 8 maggio 2015, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica: *Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2015.

<sup>38</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, *Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*, a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

<sup>39</sup> Legge 241/1990, Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi), (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c), Dr.Lgs. n. 126 del 2016).  
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.  
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.  
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Diverse Amministrazioni hanno segnalato che in questi casi è l'Amministrazione Competente che si prende l'onere di svolgere tali conferenze, segnalando come principale criticità l'inerzia da parte del SUAP. In via generale, ciò che emerge dall'indagine è che nella gestione delle Conferenze di servizi *decisorie (Asincrona e Sincrona)* vi sono ancora svariate criticità, di seguito sintetizzate nella Figura 17.

**Figura 17** - Criticità di carattere generale che rallentano la gestione delle pratiche AUA



**DOMANDA n. 14 - Le principali criticità di carattere generale che rallentano la gestione delle pratiche di AUA.**

In via generale le Amministrazioni hanno segnalato che le principali criticità nella gestione dei procedimenti AUA sono da attribuire principalmente ai SUAP.

Di seguito vengono riportate in modo analitico le principali criticità segnalate:

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
Controllo formale della documentazione	I Suap non effettuano il controllo formale della documentazione, e non verificano le situazioni nelle quali è necessario integrare la documentazione, con conseguente prolungamento dei tempi procedurali. Anche nella richiesta di integrazione documentale non vi è un'adeguata comunicazione tra SUAP e impresa interlocutrice. Frequentemente le integrazioni vengono inoltrate solo a seguito di sollecito da parte dell'Autorità competente
Trasmissione atti e documenti allegati all'istanza	Notevoli ritardi nella trasmissione da parte del SUAP delle istanze all'Autorità competente e della trasmissione del provvedimento di adozione di AUA al richiedente; dalla data di acquisizione dei provvedimenti di adozione dell'AUA, da parte dell'Autorità competente intercorrono tempi lunghi per i relativi provvedimenti di rilascio da parte dei SUAP (alcuni hanno segnalato anche mesi di ritardo)
	In alcuni casi è stato segnalato che all'Autorità Competente vengono trasmesse pratiche che non dovrebbero andare in AUA (una stima di queste pratiche è intorno al 2-3% per anno); in altri casi è stata segnalata anche una percentuale maggiore

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
Rispetto dei tempi	Il recepimento (spesso tardivo e spesso sollecitato) delle espressioni endoprocedimentali da parte degli Enti/Organismi coinvolti nel procedimento, sia in termini di eventuali richieste di integrazioni, sia in termini del rilascio di pareri/nulla osta o relazioni tecniche definitive di competenza, comporta l'eccessivo prolungamento dei tempi
	Il Procedimento è spesso rallentato di mesi, in attesa dei pareri di competenza di altri Enti. In caso di partecipazione di più Enti, più è alto il numero di partecipanti e più le richieste di integrazioni anche fuori dai tempi previsti sono complesse da gestire, e questo allunga i tempi
Telematica	Altra criticità è la frammentazione a livello regionale delle piattaforme digitali per la presentazione delle istanze: a volte, accanto a quella "istituzionale" predisposta dalla Regione, troviamo quella a cui si appoggiano i SUAP con gestione in convenzione o in delega alla Camera di commercio (sul portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> ): l'utente, per poter trasmettere correttamente l'istanza al SUAP, è tenuto a un doppio caricamento di istanza (dati amministrativi, tecnici, allegati, planimetrie, etc.) sulle due piattaforme che non risultano interoperanti, con conseguente crescita esponenziale dei tempi e degli oneri economici in capo alle imprese
	Altro aspetto segnalato riguarda la compilazione delle istanze sulla piattaforma online <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> ; molto spesso sia il titolare che il tecnico delegato hanno difficoltà nella compilazione dell'istanza, mancando un'adeguata informazione. La piattaforma non supporta allegati tecnici superiori a una certa dimensione, per cui è necessario l'invio di più comunicazioni separate, sempre via PEC. Questo comporta l'invio di tutta la documentazione frazionata in diverse comunicazioni, con numeri di protocollo differenti e con la possibilità di errori materiali di mancato invio della documentazione o di parte di essa. A questo fa seguito il mancato screening da parte del SUAP delle pratiche ricevute, il che significa che arrivano alle Autorità competenti istanze e comunicazioni che in alcuni contesti territoriali sono di esclusiva competenza comunale, intasando il lavoro di adozione delle altre pratiche di AUA. Una stima percentuale di tali istanze che arrivano all'Autorità competente può essere indicata tra il 20% e il 30% in un anno. A questo va aggiunto che per la gestione di alcune pratiche occorre possedere competenze tecniche molto specifiche e differenziate, di cui non sempre risultano dotate le stesse Autorità Competenti
	Mancanza di piattaforme informatiche presso i SUAP comunali idonee a garantire la verifica della completezza formale delle istanze AUA (frequentemente, quelle esistenti non dispongono di procedure guidate tali da vincolare e fornire all'utente le informazioni necessarie all'attivazione delle istanze in modo conforme e procedibile)
Modello istanza AUA <sup>40</sup>	Il modello di domanda di AUA non è corretto per l'autorizzazione agli scarichi: a) manca la possibilità di chiedere l'autorizzazione per le acque meteoriche come disciplinato da alcune norme regionali; b) è fuorviante che per l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura ci sia la dicitura "o assimilate alle domestiche" e che siano indicate "acque reflue diverse dalle domestiche" invece che "industriali"
	Modulistica complessa soprattutto per quelle piccole e medie imprese o imprese individuali che devono ottenere solo un'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo
Disciplina regionale AUA	Alcune Autorità competenti hanno lamentato l'assenza, in alcune Regioni, di una disciplina regionale sull'AUA che abbia regolamentato le relazioni tra i vari soggetti coinvolti e coordinato l'esistente regime delle deleghe ambientali regionali con il DPR 59/2013
	Mancato Coordinamento tra le Province competenti nel definire una linea univoca rispetto anche all'interpretazione della stessa normativa regionale nelle discipline endoprocedimentali ricadenti nel procedimento AUA

<sup>40</sup> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. DECRETO 8 maggio 2015. *Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA.*



AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
Distinzione tra Adozione e Rilascio dell'AUA	<p>In molti casi è stata segnalato che spesso i SUAP non comunicano l'atto conclusivo del procedimento. L'Autorità competente non sa se l'adozione dell'AUA è andata a buon fine; a volte non c'è la consapevolezza che l'adozione dell'AUA da parte della Provincia non è il titolo abilitativo e quindi trascorre ulteriore tempo per il rilascio del provvedimento finale, a spese del richiedente sul quale grava il ritardo dell'emissione di un atto necessario per l'esercizio dell'attività. Alcune Amministrazioni hanno segnalato la mancata comprensione da parte dei SUAP nella "<u>Distinzione tra Adozione e Rilascio dell'AUA</u>"<sup>41</sup>. Ciò che emerge, dunque, è che la norma è molto chiara nel ritenere che la competenza, tanto al ricevimento dell'istanza, quanto al rilascio dell'atto autorizzativo, sia demandata al SUAP (interlocutore unico per il richiedente), mentre l'Autorità competente (Provincia/Città metropolitana o Altro Soggetto individuato) <u>adotta</u> il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il conseguente <u>rilascio</u>. In alcuni casi i SUAP provvedono correttamente al formale rilascio dell'AUA mediante emanazione di una propria Determinazione dirigenziale che richiama e fa propria la Determinazione di adozione dell'Autorità competente ed eventualmente fa confluire nel provvedimento finale di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 (Titolo unico) gli altri titoli richiesti dal proponente (urbanistici, edilizi, sicurezza, etc.).</p> <p>Altri SUAP ritengono invece che il rilascio dell'AUA consista nella mera <u>trasmissione</u> dell'atto adottato dall'Autorità competente, rilasciandolo con una semplice comunicazione in cui si allega il provvedimento.</p> <p>Vi sono infine SUAP che redigono un provvedimento trascrivendo integralmente quanto contenuto nel provvedimento adottato dall'Autorità competente</p> <p>Questa pluralità di interpretazione normativa porta ad avere una molteplicità di tipologie di provvedimenti finali, con conseguente disparità di trattamento tra aziende che operano in contesti territoriali diversi, in aperto contrasto con l'auspicata uniformità e semplificazione della P.A. voluta dal legislatore.</p>
Ruolo del SUAP	<p>La maggior parte dei SUAP non dispone ancora delle capacità professionali e tecniche per gestire la complessità del procedimento di AUA; i SUAP, essendo i detentori della responsabilità del procedimento AUA, dovrebbero garantire maggiore omogeneità sul territorio sia in termini di metodo di comunicazione (PEC o portale) che di veicolazione delle informazioni (inoltro delle istanze e circolazione di documenti e pareri in genere, garantendo la necessaria celerità) sia, infine, relativamente all'assolvimento degli adempimenti prodromici e successivi all'adozione dell'AUA (verifiche su antimafia<sup>42</sup> e pagamento dei bolli, controllo sulla corretta compilazione dei formati digitali, etc.); si tratta di controlli del cui esito andrebbe sempre dato formale ed esplicito riscontro ai soggetti partecipanti al procedimento; al momento, i SUAP operano, nella maggior parte dei casi, un trasferimento documentale puro e semplice, tra gli SCA e tra gli SCA e il richiedente, e non è possibile sapere con certezza se le suddette verifiche vengano effettivamente svolte.</p> <p>Diversi soggetti che hanno partecipato all'Indagine propongono un superamento dell'impostazione procedimentale di cui all'art 4 del D.P.R. 59/2013, che concentra indistintamente tutte le procedure nel SUAP, prevedendo che almeno quelle che prevedono l'adozione dell'AUA nell'ambito di un procedimento solo ambientale, siano attribuite direttamente alla competenza della Provincia.</p>

<sup>41</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento AUA, l'istanza di AUA si presenta al SUAP competente territorialmente che a sua volta la trasmette telematicamente all'Autorità competente ai fini dell'adozione del provvedimento che dovrà poi essere trasmesso al SUAP per il relativo rilascio formale.

<sup>42</sup> In alcuni casi, ad es. per la Città Metropolitana di Napoli, le verifiche antimafia le fa la stessa Autorità competente.

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
	<p>L'individuazione dei SUAP quali soggetti con funzione di gestione dei procedimenti di AUA ha costituito nella maggior parte dei casi un aggravio procedurale e temporale per l'Impresa, che ha inficiato i meccanismi di semplificazione che il regolamento voleva introdurre. Cosa diversa è nei casi in cui l'impresa deve attivare un nuovo stabilimento produttivo e ha quindi la necessità di ottenere vari titoli abilitativi (urbanistici, edilizi, di sicurezza antincendio, ambientali, etc.). In questi casi l'impresa, avvalendosi del SUAP, ha il vantaggio di avere un unico interlocutore. Viceversa, laddove l'intervento che il proponente deve realizzare configuri una modifica semplice all'assetto produttivo già autorizzato, e l'unico titolo abilitativo da conseguire è ad es. quello ambientale per scarichi ed emissioni (es. inserimento nello stabilimento di un nuovo macchinario identico agli altri già presenti ed autorizzati), obbligare il proponente al passaggio dal SUAP, soggetto terzo che non ha competenza alcuna nelle materie in questione, rappresenta un aggravio procedurale rispetto al passaggio diretto dall'autorità competente, aggravio che le Imprese stesse lamentano</p> <p>Molto spesso i SUAP disattendono le normative regionali e/o linee-guida che sono state emanate proprio a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento AUA</p>
Conferenze di servizi	Mancata attivazione delle Conferenze di Servizi da parte dei SUAP, quando di loro competenza

**DOMANDA n. 15 - Eventuali problematiche interpretative della norma e modalità di risoluzione adottate dalla Regione.**

Alle Amministrazioni competenti in AUA è stato richiesto di indicare se sussistono eventuali problematiche interpretative della norma e le eventuali modalità di risoluzione adottate dalla Regione o dall'Autorità competente (es. emanazione di specifiche norme regionali, adozione di linee guida regionali, specifiche Direttive conseguite anche da eventuali coordinamenti provinciali).

Di seguito vengono riportate in modo analitico le principali criticità segnalate:

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
Endoprocedimenti di cui all'art. 3 del Regolamento AUA	<p>Alcune Autorità competenti ritengono non compatibile con l'AUA la comunicazione rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/2006<sup>43</sup>, in quanto tale comunicazione prevede che l'impianto sia già realizzato e funzionante, mentre il procedimento di AUA si svolge su un progetto da realizzarsi dopo l'adozione dell'AUA</p> <p>Con riferimento alla <u>comunicazione preventiva</u> prevista dall'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi specificate, la Regione Piemonte ha precisato che, al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria, si considerano prevalenti le particolari procedure ad oggi vigenti nello specifico settore</p> <p>Coesistenza di autorizzazioni "uniche" per lo stesso stabilimento (esempio aree di cava in cui si conducono anche attività di gestione rifiuti ex art. 208, o siti produttivi autorizzati in AUA nell'ambito dei quali ci sono anche attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003 o procedure semplificate di cui al D.Lgs. 28/2011, autorizzazione unica ex D.Lgs. 115/2008 soggette ad autorizzazione unica energetica, ecc...)</p> <p>Non si comprende bene l'utilità, nel caso di Procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis, di non poter adottare l'AUA e di tornare quindi al rilascio di autorizzazioni settoriali distinte (che poi alla prima scadenza potranno/dovranno essere sostituite dall'AUA?)</p>

<sup>43</sup> DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.



AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
Endoprocedimenti di cui all'art. 3 del Regolamento AUA	<p>Comunicazione o Nulla-Osta (art.8, della L.447/1995): alcune Autorità competenti chiedono la possibilità di presentare la sola Comunicazione se non ci sono altri titoli ambientali da autorizzare ed evitare l'emissione di un atto espresso</p> <p>Le Autorità competenti della Regione Siciliana hanno lamentato una scarsa chiarezza e/o mancanza di regolamentazione delle norme di settore (relative ai titoli abilitativi) con particolare riferimento alle norme sugli scarichi delle acque reflue, come ad esempio: a. la Tabella 2 dell'Alleg. A del DPR 227/2011 (assimilabilità delle acque reflue domestiche) che, in riferimento al principio generale del D.Lgs. 152/2006 sulla qualità dei reflui, appare spesso fuorviante in quanto l'assimilazione dovrebbe basarsi sulle caratteristiche qualitative prescindendo dal tipo di attività che genera lo scarico</p> <p>Alcune Autorità competenti ritengono che gli scarichi in pubblica fognatura, in quanto conferimenti, "tramite condotta, ad un terzo soggetto (gestore della fognatura), titolare dello scarico finale", ai sensi dell'art. 124, co. 2, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, non appaiono soggetti ad autorizzazione allo scarico, e quindi ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in quanto "l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale" (gestore della fognatura)</p>
Silenzio assenso	Alcune Regioni pur avendo emesso direttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di AUA, tuttavia non chiariscono la questione del <i>Silenzio Assenso</i> , per mancato invio dei pareri (vedi art.14-bis comma 4 della L.241/90)
Decorrenza dei termini	Per alcune Amministrazioni, non risulta chiaro dalla data di quale atto decorrano i termini di durata dell'AUA; se dalla data di adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente ovvero dal titolo conclusivo; tale problematica viene aggravata dai ritardi di trasmissione del provvedimento finale con conseguente dilazione dei termini per l'impugnazione al TAR. <sup>44</sup>
Regime sanzionatorio	Ad alcune Amministrazioni, non risulta chiaro a quale <i>regime sanzionatorio</i> possano essere assoggettati gli impianti e attività autorizzati ad effettuare operazioni di recupero rifiuti non pericolosi nel caso in cui non vengano rispettate prescrizioni dettate dall'AUA che non trovano esplicito riscontro nelle norme tecniche e condizioni di cui all'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/06, quali ad esempio la prescrizione di costituire garanzia finanziaria per lo svolgimento dell'attività di dotarsi di un adeguato strumento di pesa per impianti diversi da quelli che gestiscono RAEE, di registrazione conferitori privati cittadini o soggetti di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 <sup>45</sup>
Ambito di applicazione	In merito all'ambito di applicazione: <i>Chi è escluso dalla presentazione dell'AUA?</i> Onlus _ Fondazioni _ Impianti di depurazione del S.I.I.? [es. la Regione Lombardia con Delib. G.R. n. 1840 del 16/5/2014 ha stabilito che sono esclusi dall'AUA: Impianti di acque reflue Urbane in quanto attività di Pubblico Servizio, interventi di bonifica e messa in sicurezza in quanto caratterizzati da una breve durata (per i soggetti senza fini di lucro come onlus, la Regione non si è ancora espressa)]. La Regione Lombardia con la D.G.R. n° X / 840 del 16/05/2014, ha stabilito che sono esclusi dall'AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane e gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza. In analogia, vengono al momento considerati esclusi tutti gli impianti ed i manufatti in capo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. Rimangono inoltre dubbi interpretativi sul fatto che il D.P.R. 59/2013 si applichi o meno a imprese di costruzione che hanno in corso interventi di lottizzazione qualora detti interventi generino scarichi soggetti ad autorizzazione ex art. 124 D Lgs. 152/2006. Si precisa che in riferimento alla suddetta questione, le Regioni stanno adottando sul punto regole differenti

<sup>44</sup> In proposito si rileva che l'art. 3 comma 6 è chiaro è abbastanza chiaro nel definire che: "L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio"

<sup>45</sup> Vale il principio generale per cui, non essendo il D.P.R.59/2013 norma di carattere sostanziale, valgono le sanzioni previste dalle norme di settore.

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
Ambito di applicazione	<p>Sempre in riferimento <u>all'ambito di applicazione</u> la Regione Piemonte a fronte della questione interpretativa in merito agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e degli scaricatori di piena sulle rispettive reti fognarie, ha indicato che anch'essi ricadono nell'ambito dell'AUA, pertanto devono presentare istanza agli SUAP competenti, indipendentemente da titolare dello scarico (sia essa il gestore unico che risulta essere una SPA, sia esso un consorzio pubblico, sia esso l'amministrazione comunale). La Regione Veneto ha dettato disposizioni particolari in merito alle competenze e all'esclusione dall'ambito di applicazione dell'AUA di alcune categorie di scarichi idrici (acque meteoriche e acque reflue assimilate alle domestiche) in particolare con le Delib. G.R. n.1775/2013 e n.622/2014</p> <p>Non è chiaro se per impianti rientranti nell'esclusione delle competenze del SUAP (vedasi comma 4 dell'art. 2 del DPR 160/10) sia possibile o no rilasciare le AUA, inoltre non sempre è chiaro quali siano gli stabilimenti esclusi dall'obbligo di riferirsi al SUAP. Alcune Regioni hanno fornito indicazioni in base alle quali per taluni impianti, ad esempio gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, gli ospedali, etc. sono sottoposte a procedura AUA (es. La Regione Emilia Romagna ha disposto che per questi impianti la domanda di AUA deve essere presentata direttamente alle SAC di ARPAE)</p>
Mancata espressione di pareri	<p>Da parte di alcune Amministrazioni, è stata evidenziata la necessità di chiarimenti in merito ai casi in cui alle Autorità competenti <i>non pervengono i pareri (richiesti) relativi ai titoli ambientali di competenza comunale che dovrebbero confluire in AUA</i>. Come ben definito nei commi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento AUA, vi è una tempistica ben precisa per il rilascio dell'AUA (90 o 120 gg), superato il quale senza che vi sia provveduto al rilascio del titolo, vi è la possibilità da parte del richiedente di ricorrere in via sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 (<i>conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento</i>). Diverse Amministrazioni hanno segnalato che i pareri comunali non giungono mai nei tempi utili per la conclusione del procedimento, esponendo l'Autorità competente a responsabilità non proprie. Per far fronte a queste situazioni, alcune Amministrazioni hanno come prassi operativa (in caso di mancato invio della documentazione durante la fase istruttoria) di adottare l'AUA limitatamente ai soli titoli di propria competenza, consentendo al SUAP di inglobare successivamente i titoli mancanti, di competenza comunale, nella successiva fase di rilascio.</p> <p>È stato richiesto di precisare meglio se, alla luce dell'art. 269 c.1-bis introdotto dal d.lgs. 183/2017, la distinzione tra nuovo stabilimento ed autonomo procedimento di cui all'art. 269 comma 3 del d.lgs. 152/2006 è ancora applicabile per gli stabilimenti soggetti ad AUA, confermando se la conferenza prevista al comma 3 per i nuovi stabilimenti debba essere ancora prevista per gli stabilimenti soggetti ad AUA.</p>
Normative regionali e provinciali	<p>Di seguito le norme indicate dai soggetti che hanno partecipato all'indagine:</p> <p><b>CAMPANIA</b> - Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016, "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Approvazione "Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Modello Unico regionale di istanza";</p> <p><b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> - Delibera della Giunta Regionale n. 1350 del 19/07/2018, "Linee Guida operative sul procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";</p> <p><b>LAZIO</b> - Determinazione regionale n. G13447/2015, "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida.</p> <p>- Determinazione regionale n. G00483 23_01_2017, "Adeguamento delle Linee Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni all'Allegato 2 alla Determinazione n. G13447/2015".</p> <p>- Circolare della Autorità Competente (PROVINCIA DI FROSINONE): Nota prot. n. 7191 del 20 gennaio 2017 inviata ai SUAP dei Comuni della Provincia di Frosinone avente ad oggetto: "Procedure relative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59".</p>

AMBITO TEMATICO	CRITICITÀ
Normative regionali e provinciali	<p><b>LIGURIA</b> _ D.G.R. LIGURIA 25/11/2016, N. 1076, "D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";</p> <p>- Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, "Norme in materia di qualità dell'aria e di Autorizzazioni Ambientali";</p> <p><b>LOMBARDIA</b> - Circolare regionale 05/08/2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";</p> <p>D.G.R. n° X/1840 del 16/05/2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente all'autorizzazione unica ambientale (AUA)". Le circolari interpretative prodotte sono disponibili alla seguente pagina del sito istituzionale provinciale, in "documenti e approfondimenti": <a href="http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/Autorizzazione-unica-ambientale-AUA/">http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/Autorizzazione-unica-ambientale-AUA/</a></p> <p><b>PIEMONTE</b> - Nota prot. N. 1445/DB1011 del 28/01/2014, Circolare 1/AMB ("indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59");</p> <p>- DPGR 30 maggio 2016, n.7/R- Regolamento Regionale;</p> <p>- DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R - <i>MODELLO unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale</i>;</p> <p>Per chiarire eventuali problematiche interpretative legate allo svolgimento dei procedimenti, la Provincia di Cuneo ha diramato Note esplicative indirizzate ai SUAP ed ai Gestori del S.I.I. prot. n. 57320 del 09/06/2014 e prot. n. 10087 del 07/02/201.</p>

#### DOMANDA n. 16 - Indicare le eventuali misure correttive

Infine è stato chiesto alle Amministrazioni di indicare le eventuali misure correttive da adottare per:

- la semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA;
- il coordinamento tra DPR n. 59 del 2013 e norme settoriali.

#### a) Semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA

In riferimento a questa prima richiesta, le Amministrazioni hanno proposte le seguenti misure di semplificazione:

AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
Informatizzazione	L' <u>informatizzazione</u> dell'intera procedura, attraverso l'interoperabilità di tutti i sistemi attualmente in uso e possibilità di svolgimento delle Conferenza di servizi sincrona in via telematica. Sarebbe opportuno informatizzare tutto il procedimento dell'AUA, attraverso un portale a cui dovrebbero accedere SUAP, ARPA, Autorità competenti, utente e tutti gli Enti coinvolti; questo consentirebbe di avere pratiche fatte bene (il portale non ti fa procedere se tutto non è in regola).
Competenze: - gestione procedimento AUA - gestione Conferenze di Servizi	<p>L'AUA rappresenterebbe una vera semplificazione solo se le competenze dei titoli abilitativi fossero accentrate in un unico Ente</p> <p>Individuare soggetti pubblici diversi quali autorità competenti al rilascio dell'AUA in funzione delle competenze autorizzative: nello specifico il Comune se ci sono SOLO titoli comunali e le Province/Città metropolitane se ci sono SOLO titoli di competenza provinciale. Possibilità espressamente consentita dal DPR 59/2013, articolo 2 che al punto b) assegna alla Regione la facoltà di individuare soggetti pubblici diversi quali autorità competenti al rilascio dell'AUA. È del tutto evidente infatti che nello specifico caso in cui non sia necessario ottenere titoli ambientali di competenza provinciale, l'intermediazione della Provincia (quale Ente che deve limitarsi ad adottare atti di competenza comunale dietro ricevimento di pareri comunali che devono poi essere inviati al SUAP per il rilascio finale) tradisca la filosofia principe di semplificazione del D.P.R. 59/2013, costituendo di per sé stesso un aggravamento istruttorio</p> <p>Alcune Amministrazioni propongono di attribuire direttamente all'Autorità competente la gestione della Conferenza di servizi in modalità asincrona, dopo l'avvio del</p>

AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
Competenze: - gestione procedimento AUA - gestione Conferenze di Servizi	<p>procedimento (ordinario, senza indizione di conferenza) da parte del SUAP, con il quale quest'ultimo abbia trasmesso ufficialmente la documentazione ai Soggetti coinvolti nel procedimento</p>
	<p>Relativamente alla procedura di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2016 (recupero rifiuti) si ritiene opportuno ricollocare in capo alle Province l'intero procedimento di iscrizione al registro.</p>
	<p>È stato indicato che in relazione agli scarichi in pubblica fognatura ed in particolare nel caso in cui la relativa autorizzazione sia l'unico titolo da rilasciare, si ritiene che la procedura autorizzativa possa essere svolta direttamente dal gestore del S.I.I. in accordo con il SUAP competente, senza interessare la Provincia, tenuto conto del fatto che quest'ultima non ha alcuna competenza in materia<sup>46</sup></p>
	<p>Nel caso di un'unica autorizzazione non di competenza né comunale né provinciale richiesta con l'AUA (es. scarichi in pubblica fognatura) i tempi del provvedimento si allungano rispetto a prima del Decreto 59. Infatti gli Enti coinvolti ora sono almeno 3 (SUAP, Ente gestore, Provincia) rispetto a uno solo</p>
	<p>Alcune Amministrazioni hanno indicato che: il DPR 59/13 individua di fatto due autorità competenti: la Provincia che adotta l'AUA e il SUAP che rilascia il titolo; tale scelta risulta particolarmente problematica in quanto lega indissolubilmente la possibilità di rilasciare tale autorizzazione alla partecipazione nell'istruttoria del SUAP stesso, occorrenza non sempre possibile; infatti in base a disposizioni indicate dal DPR 160/2010 o da norme regionali vi sono alcune istruttorie che esulano dalle competenze del SUAP (VIA, autorizzazione alla produzione di energia da fonte rinnovabili etc.) che richiedono tuttavia il rilascio di alcuni titoli confluiti nell'AUA; il DPR 59/2013 non tiene in debito conto di queste eccezioni generando stridenti sovrapposizioni tra autorizzazioni "uniche"</p>
Silenzio Assenso	<p>La normativa dovrebbe dare una risposta chiara e definitiva in particolare sul <i>Silenzio Assenso</i> in mancanza di pareri</p>
Esclusioni	<p>Eliminare dall'AUA i titoli che hanno natura giuridica "comunicativa" perché se inseriti nel contesto autorizzativo dell'AUA significa operare su di essi un'incomprensibile trasformazione giuridica. Ad esempio la comunicazione per l'utilizzazione delle effluenti di allevamento, ha un carattere stagionale che contrasta enormemente col rilascio di un titolo autorizzativo di 15 anni (che rischia poi di essere rilasciato fuori periodo stagionale)</p>
	<p>Alcune Amministrazioni propongono di escludere dai procedimenti AUA gli impianti di servizio pubblico (depuratori ad esempio) nonché quelle attività produttive che necessitano di titolo costituito da scarico idrico in pubblica fognatura. Prima dell'entrata in vigore dell'AUA, la domanda veniva inoltrata al Gestore della fognatura che rilasciava il titolo in pochi giorni. Con AUA l'istanza va presentata al SUAP che la inoltra all'Autorità competente che richiede parere al Gestore della fognatura. Ricevuto il parere, redige l'Atto di adozione poi trasmesso al SUAP che lo rilascia e lo notifica all'istante. In questi casi sicuramente non si tratta di semplificazione</p>
	<p>Alcune Amministrazioni propongono di escludere dall'AUA i titoli costituiti da semplici comunicazioni (Autorizzazione di Carattere Generale _ Procedura semplificata art. 214 D. Lgs 152/2006 _ Utilizzazione degli effluenti di allevamento art. 112 D. Lgs 152/2006)</p>
	<p>La gestione di un elevato numero di AUA richieste per il solo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ha comportato che le Province/città metropolitane debbano gestire un numero molto più elevato di procedimenti senza alcuna competenza tecnica specifica. Si tratta di titoli autorizzativi la cui gestione sarebbe molto più snella se tolta dall'ambito di applicazione dell'AUA e ricondotta alle pratiche per l'allaccio/pagamento tariffa di esclusiva competenza del Gestore.</p>
	<p>Molta confusione viene anche generata dall'aver incluso nell'AUA le comunicazioni relative all'impatto acustico, che spesso sono invece correlate alle pratiche edilizie comunali.</p>
	<p>Eliminare dall'AUA l'Adesione a carattere generale per le emissioni in atmosfera.</p>

<sup>46</sup> Tale specificità attiene alla normativa regionale

AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
Esclusioni	<p>Possibilità di prevedere procedure semplificate di autorizzazione (anche non in AUA) per le imprese soggette esclusivamente al rilascio del titolo abilitativo per scarichi domestici e assimilati non in pubblica fognatura, al di sotto di una soglia da definire carico in termini di abitanti equivalenti</p> <p>Alcune Amministrazioni propongono di escludere dall'AUA l'autorizzazione allo scarico in collettori fognari</p>
Ruolo del SUAP	<p>Occorre prevedere una revisione del D.P.R. 59/2013 che consenta all'impresa di usufruire di un <b>percorso autorizzativo realmente semplificato, che tenga conto del differente assetto di competenze in materia ambientale a livello nazionale, delle funzioni delegate delle Regioni nonché delle peculiarità organizzative dei SUAP nei diversi ambiti territoriali nazionali.</b> La scelta di far confluire il procedimento di rilascio dell'AUA all'interno del procedimento di sportello unico ex DPR 160/2010 dovrebbe essere limitata alla casistica dei nuovi insediamenti produttivi, per la cui realizzazione comporta l'ottenimento per il proponente, oltre che dei titoli autorizzativi ambientali quali quelli sostituiti nell'AUA, anche di ulteriori titoli abilitativi (di natura edilizia, paesaggistica, sanitari, di sicurezza, etc.). <b>In tutti gli altri casi quali rinnovi di AUA vigenti, o di modifiche sostanziali che non comportano la realizzazione di opere per cui sono necessari titoli abilitativi rilasciati da enti terzi rispetto all'Autorità competente ambientale, l'apparentamento tra il procedimento autorizzativo di AUA e quello di sportello unico (D.P.R. 160/2010) costituisce un aggravio procedimentale, e causa dilatazione dei tempi di ottenimento del permesso ambientale; pertanto per questa tipologia di procedure (rinnovo/modifica sostanziale) il regolamento sull'AUA dovrebbe stabilire che l'interlocutore dell'impresa è direttamente l'autorità competente in materia ambientale,</b> la quale si curerà di coinvolgere - se del caso- altri soggetti competenti in materia ambientale quali l'ARPA e il gestore delle pubblica fognatura. Si pensi che per diversi procedimenti autorizzativi ambientali che hanno carattere di unicità quali la valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti ex art. 208 del d. Lgs. 152/06 e smi, l'Autorizzazione per gli impianti di produzione energia elettrica di fonte rinnovabile (decreto legislativo 387/2003) e fossile (decreto legislativo 115/2008), è già l'Autorità competente a gestire anche gli endoprocedimenti correlati alla realizzazione dell'intervento che NON hanno natura ambientale.</p>
Modifica NON sostanziale	<p>Predisporre norme maggiormente chiarificatrici in materia di <b>modifica sostanziale</b> o meno dove sia concesso maggiore margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione nel valutare la modifica</p> <p>Risulta incomprensibile la scelta di far presentare le <i>istanze di modifica</i> non sostanziale direttamente all'Autorità competente, infatti una modifica di un'AUA se ritenuta non sostanziale (anche in questo caso per valutare la rilevanza di una modifica si assegna un lasso di tempo che risulta incompatibile con la necessità di confrontarsi con altri soggetti competenti in materia ambientale) potrebbe far scaturire la necessità di aggiornare l'autorizzazione, che tuttavia è stata inglobata in un atto finale di sportello (che è il vero titolo abilitativo); quindi una istanza presentata alla Provincia dovrebbe determinare l'adozione di un atto anche da uno Sportello che tuttavia è previsto lavori solo su istanze di parte! Quindi capita che lo Sportello competente contesti l'opportunità di adottare atti che scaturiscono da istanze non ad esso presentate direttamente. Tale problematica si riscontra anche quanto una modifica della normativa regionale o nazionale determina la necessità di assegnare d'ufficio nuove prescrizioni alle aziende già autorizzate (garanzie finanziarie, limiti emissivi etc.). Tale problematica si è sperimentata direttamente con i SUAP che utilizzano applicativi rigidamente compilati sul flusso previsto dal DPR 160/2010 (ad esempio quelli che utilizzano l'applicativo messo a disposizione dalla Camere di Commercio).</p> <p>L'art. 6 del DPR 59/2013 lascia la possibilità ai gestori di inoltrare le <b>modifiche non sostanziali</b> direttamente all'Autorità Competente, questo crea problemi di gestione con i SUAP</p>



AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
Valutazioni tecniche	Altra grave problematica risiede (comma 2 art. 4) nell'aver sottovalutato l'importanza delle istruttorie tecniche legate al rilascio dei titoli abilitativi ambientali, infatti il comma 2 dell'art. 4 concede alla Provincia 30 giorni (lasso di tempo che si sovrappone a quello del SUAP per verificare la completezza formale dell'istanza) per effettuare delle valutazioni tecniche sulla documentazione presentata senza tenere conto della necessità di ottenere il supporto tecnico anche degli altri soggetti ambientali coinvolti nell'istruttoria (es. supporto tecnico garantito dai rispettivi Dipartimenti dell'ARPA).
Controlli	<p>Altro aspetto segnalato riguarda la gestione della <i>Fase dei Controlli</i>. Il titolare dell'AUA è tenuto al rispetto di dettagliate disposizioni e prescrizioni secondo una tempistica espressamente indicata nell'atto stesso (pagamenti periodici, prenotazione controllo analisi, etc.). Alcuni di questi controlli, spettano alla Provincia/Città metropolitana (per la parte amministrativa), altri all' ARPA (controlli tecnici). In caso di mancato rispetto delle prescrizioni l'Autorità competente è tenuta all'emanazione di provvedimenti limitativi dell'efficacia dell'AUA (diffide, sospensioni temporali, divieto di prosecuzione dell'attività, etc.). In questi casi si possono verificare tre ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'Autorità competente comunica al SUAP la necessità di emettere un provvedimento limitativo da notificare al titolare e per conoscenza all'Autorità competente;</li> <li>2) l'Autorità competente emette il provvedimento limitativo dell'AUA che ha <i>adottato</i> (ma non <i>rilasciato</i> perché l'atto formale di rilascio spetta al SUAP) e lo trasmette al SUAP ai fini della notifica al titolare;</li> <li>3) l'Autorità competente emette il provvedimento limitativo dell'AUA che ha <i>adottato</i> (ma <i>rilasciato</i> dal SUAP), comunicandolo direttamente al titolare dell'AUA e per conoscenza al SUAP.</li> </ol> <p>Molto spesso per inerzia da parte dei SUAP e per l'urgenza di provvedere senza attendere i tempi dei SUAP si è costretti ad operare con la terza ipotesi che però sottopone l'atto limitativo ad un possibile vizio di legittimità o comunque impugnabile dall'interessato, se il SUAP non provvede a sua volta ad emettere lo stesso atto limitativo.</p>
Altro	<p>In via generale specificare e riportare meglio la normativa in materia di trasparenza amministrativa ambientale (obbligo pubblicazione progetti ambientali) e quella relativa alla tutela della privacy (regolamento europeo di recente introduzione ad esempio).</p> <p>Dettagliare maggiormente l'ipotesi della volturazione di aziende e impianto.</p> <p>Prevedere di escludere dalle procedure di AUA l'autorizzazione allo scarico in collettori fognari.</p> <p>Definire costi istruttori standard per le istanze di AUA a livello nazionale o imporre alle Regioni di adottarli.</p> <p>Definire delle norme di coordinamento tra le AUA e altri procedimenti unici quali quelle di VIA, di AIA, di autorizzazione al recupero dei rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06) e di autorizzazione alla produzione di energia da fonte rinnovabile (D.Lgs. 387/2003). A tale merito va fatto rilevare che alcuni procedimenti unici previsti dalle norme ambientali ed energetiche oggi vigenti rilasciano nuovi titoli abilitativi che sostituiscono i precedenti; in altri casi invece il procedimento unico si limita a rilasciare in un unico atto le autorizzazioni necessarie a realizzare ed esercitare un impianto (VIA) senza sostituirle.</p>

In riferimento alle eventuali misure correttive da adottare per la semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA, si segnalano le indicazioni riportate da un'Autorità competente della Regione Veneto in merito ad alcune proposte di semplificazione sottoposte alla Regione e di seguito richiamate:

- 1) *Utilizzo, da subito, della modulistica AUA per tutte le Province del Veneto (in quanto la modulistica regionale è in fase di sperimentazione da parte di alcune Province);*
- 2) *Implementazione di un software regionale con inserimento delle istanze di AUA e compilazione dei campi relativi alle autorizzazioni richieste, che restituisca in automatico una bozza di autorizzazione; attualmente sono stati attivati software regionali per: comunicazione nitrati, adesione all'autorizzazione di carattere generale per gli allevamenti, presentazione del report PMC per attività allevamento intensivo.*
- 3) *Individuare nel Comune l'ente competente all'istruttoria AUA relativa all'aspetto rumore; dare pertanto indicazioni al SUAP, che rilascia il titolo AUA, di raccordare l'AUA adottata dalla Provincia per le parti di competenza (scarichi ed emissioni) con gli esiti dell'istruttoria comunale per la parte rumore;*
- 4) *Individuare nell'Ente gestore della fognatura l'ente cui compete il rilascio dell'AUA, nel caso in cui venga richiesto il solo titolo*

relativo allo scarico in fognatura; nel caso in cui vi sia anche la richiesta del titolo relativo al rumore, si rientra nella casistica precedente (AUA adottata dal gestore fognatura e istruttoria rumore del Comune, con rilascio del titolo AUA da parte del SUAP);

- 5) Informare le aziende che la normativa (DPR 59/2013) ammette ancora la possibilità di non presentare istanza di AUA nel caso in cui necessiti di titoli riferibili a procedure con silenzio assenso; in tal caso è possibile presentare istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera e/o comunicazione per il recupero rifiuti in procedura semplificata; conseguentemente, nel caso di AUA richiesta per il solo titolo relativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 (c.d. procedura semplificata), la Provincia può procedere con riscontro-presa d'atto, anziché con provvedimento di AUA;
- 6) Nel caso di modifica non sostanziale AUA, per il quale la norma prevede un silenzio-assenso decorsi 60gg dalla domanda, dare indicazione ai SUAP che procedano (dopo i 60gg) con la comunicazione al richiedente che si è formato il silenzio-assenso (chiudendo anche la pratica SUAP), e che può attuare le modifiche richieste;
- 7) Individuare nei SUAP l'autorità cui competono le comunicazioni di legge (avvio del procedimento, richiesta integrazioni, comunicazione motivi ostativi); a tal fine, individuare referenti per ogni SUAP con i quali gli uffici provinciale possono dialogare, per facilitare le suddette comunicazioni all'azienda.
- 8) Avviare, da parte del SUAP, l'iter per la conferenza asincrona, fissando in 30 giorni l'invio dei pareri di competenza (Comune, ULSS, ...) e gli esiti dell'istruttoria di competenza (Arpav).
- 9) l'art. 272, comma 2, prevede che: In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione; la Provincia ha già predisposto una bozza di autorizzazione generale che quantifica in 5 il numero massimo di adesioni possibili per aziende con titolo in procedura ordinaria e che prevede che la modifica del titolo venga fatta con presa d'atto, anziché con determinazione; si propone che la Regione dia attuazione con proprio atto di tale semplificazione, introdotta dal d.lgs 183/2017;
- 10) richiamare a tutti gli enti interessati dal procedimento l'obbligo di trasmettere eventuali pareri rigorosamente per il tramite del SUAP, destinandoli anche al gestore (alcuni Comuni mandano solo alla Provincia osservazioni o richieste integrazioni; ciò determina l'onere di scrivere al SUAP di trasmettere la nota alla Provincia: sono passaggi inutili che fanno perdere tempo a tutti).

## b) Il coordinamento tra DPR n. 59 del 2013 e norme settoriali

In riferimento alla seconda richiesta del quesito n.16:

- alcune Amministrazioni non hanno fornito risposta alla specifica richiesta;
- altre hanno genericamente segnalato che non ravvisano necessità di armonizzazione tra il regolamento AUA e le norme di settore,
- altre Amministrazioni hanno segnalato le seguenti specificità:

AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
Tempi	Si richiede di coordinare le tempistiche e i termini dei diversi procedimenti con quanto previsto dal D.P.R.59/2013 e chiariti le modalità di interruzione dei procedimenti per eventuali richieste di integrazioni (conflittualità con quanto previsto ad esempio dalla parte V del d. Lgs. 152/2006 e Legge 241/90)
	Maggiore coordinamento con la legge 241/1990
	Riallineamento dei tempi dei procedimenti verso una tempistica unica che dovrebbe essere dettata in modo univoco dal DPR 59/2013. Chiarire il ruolo fondamentale del DPR n. 59/2013 e la sua centralità rispetto ai procedimenti di natura Edilizia
	La tempistica prevista dal DPR 59/2013 e dal D.Lgs.152/2006 sono contrastanti, bisognerebbe allineare tutte le modifiche introdotte recentemente (per es. conferenza di servizi e il silenzio/assenso in materia ambientale) al DPR 59 del 2013
DPR 160/2010	Diverse Amministrazioni hanno indicato la necessità di un maggiore coordinamento tra il DPR 59 del 2013 (Regolamento AUA) e il DPR 160 del 2010 (Regolamento SUAP) dal momento che molti SUAP applicano esclusivamente il regolamento SUAP ritenendo di non avere competenze procedurali per il regolamento AUA
Normativa rifiuti e altri procedimenti ambientali	Il DPR 59/2013 non si coordina con la normativa sui rifiuti (in particolare articoli 215 e 216 del D.Lgs.152/2006); innanzitutto dovrebbe essere meglio precisato il confine delle competenze tra Autorità competente e gli altri soggetti. Bisognerebbe dare all'AUA una struttura più simile all'AIA, una procedura integrata a tutti gli effetti, <b>con un sistema sanzionatorio proprio, una regolamentazione diretta dell'autorizzazione</b> . L'AUA dovrebbe diventare una procedura semplificata dell'AIA ed eliminare dall'AUA alcune procedure autorizzatorie più semplici che dovrebbero diventare autorizzazioni comunali.

AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
Normativa rifiuti e altri procedimenti ambientali	Definire delle norme di coordinamento tra le AUA e altri procedimenti unici quali quelle di VIA, di AIA, di autorizzazione al recupero dei rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06) e di autorizzazione alla produzione di energia da fonte rinnovabile (D.Lgs. 387/2003). A tal proposito si rileva che alcuni procedimenti unici previsti dalle norme ambientali ed energetiche oggi vigenti rilasciano nuovi titoli abilitativi che sostituiscono i precedenti (AIA, art. 208) in altri casi invece il procedimento unico si limita a rilasciare in un unico atto le autorizzazioni necessarie a realizzare ed esercitare un impianto (VIA, D.Lgs. 387/2003) senza sostituirle.
	Quando l'impianto è assoggettato anche alla comunicazione rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 deve essere regolamentato il fatto che l'impianto deve essere già costruito e pronto per l'esercizio.
	Criticità: La presenza di tre regimi di autorizzazione in materia di rifiuti in base al grado di complessità: - Comunicazione AUA; - Art 208 D.Lgs. 152/2006; - Ricorso AIA (Autorizzazione integrata ambientale).
	L'iscrizione al registro delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, contemplata tra i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, pur configurandosi come un titolo abilitativo non ha natura autorizzatoria essendo, appunto, una semplice iscrizione; tal iscrizione, <i>de iure</i> , si caratterizza peraltro per richiedere, tra i requisiti per il suo conseguimento, la preventiva autorizzazione e realizzazione degli impianti utilizzati per il recupero. Tale assetto, che genera quindi qualche paradosso con l'AUA, soprattutto quando adottata per impianti nuovi, suggerisce di armonizzare il DPR 59/2013 con la Parte IV del D.Lgs. 152/2006 oppure, in alternativa, lo stralcio di tale titolo dal novero di quelli sostituiti dall'AUA; da tale stralcio non deriverebbe alcuna conseguenza ambientale.
Ambito di applicazione	Chiarezza da parte del legislatore nazionale sull'applicabilità del DPR 59/2013 anche per pratiche che non rientrano nell'ambito di competenza del SUAP (vedasi comma 4 dell'art. 2 del DPR 160/10). In particolare andrebbe chiarito come procedere per impianti energetici, impianti di depurazione di acque reflue urbane e di infrastrutture pubbliche (quali ad esempio ospedali). <b>La soluzione che si propone è che l'AUA debba essere applicabile a tutte le tipologie di stabilimento, ampliando, quindi il campo di competenza del SUAP, modificando il comma 4 dell'art. 2 del DPR 160/2010.</b>
Silenzio-Assenso	La questione del Silenzio/Assenso in materia ambientale andrebbe definita meglio perché quando si è di fronte a limiti, parametri analitici o prescrizioni tecniche specifiche che devono essere rese da organi tecnici (es. parere vincolante dell'ARPA) non si può prescindere dai pareri espressi. <b>Definire i limiti di applicabilità del Silenzio/Assenso.</b>
Competenza AUA	Andrebbe armonizzato il DPR 59/2013 con le norme regionali: assegnando alle Province le competenze dei Comuni in materia ambientale?
	Il regolamento AUA non contempla chi sia il soggetto competente a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'AUA, per es., se ci sono limiti alle emissioni (limiti fissati da normativa regionale supportati da ARPA) chi deve verificare il rispetto, la Regione o l'Autorità Competente? Nel caso fosse necessario un provvedimento di diffida, sospensione o revoca (su questo manca il coordinamento tra DPR e norme settoriali), chi deve agire, la Regione o l'Autorità Competente? Dovrebbe essere specificato chiaramente (dopo aver inserito nell'AUA, diffida, sospensione e revoca) di chi è la competenza?
Emissione in atmosfera, parte quinta D.Lgs. 152/2006 e smi	Circa la parte quinta del Testo Unico Ambientale, si riscontra una criticità applicativa legata ad uno strumento di semplificazione amministrativa introdotto dal D.Lgs. 183/2017, ovvero la facoltà per uno stabilimento già in possesso di un'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi, di aderire ad un'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e smi qualora debba richiedere l'autorizzazione per l'inserimento di un impianto/attività di cui all'allegato IV parte II, che rispetta i requisiti previsti dalle norme tecniche regionali o nazionali. L'art.272 comma 2,recita " [...] <i>In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione</i>



AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
<p>Emissione in atmosfera, parte quinta D.Lgs. 152/2006 e smi</p>	<p><i>prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione'. <b>La criticità applicativa emerge da un non perfetto allineamento tra la norma settoriale in discorso (parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e la norma procedimentale sull'AUA (D.P.R. 59/2013)</b> che a partire dal giugno 2013 ha ricompreso, tra l'altro, le Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006 e smi. Il comma 8 dell'articolo 269 prevede infatti <u>due diverse modalità di gestione procedimentale delle istanze di modifica sostanziale</u>: un'istruttoria limitata alle sole modifiche in questione e l'aggiornamento dell'atto, che non comporta un nuovo decorso dei 15 anni di durata dell'autorizzazione o, in alternativa, un'istruttoria estesa all'intero stabilimento (in caso di evoluzione della situazione ambientale o delle MTD) ed il rinnovo dell'atto con nuovo decorso dei 15 anni di durata. Il D.P.R. 59/2013, non preveda questa dicotomia, assimilando il procedimento per <b>modifica sostanziale</b> dell'AUA a quello di <b>primo rilascio o rinnovo</b>. Riteniamo pertanto importante che <b>venga chiarito che qualora l'adesione all'autorizzazione di carattere generale avvenga nell'ambito di uno stabilimento già in possesso di un'autorizzazione ordinaria ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (ricompresa in AUA) - modalità autorizzativa che chiameremo "mista" - l'Autorità competente possa gestire tale adesione, a livello procedurale ai sensi del regolamento AUA, come modifica non sostanziale (riferimento: art. 6 comma 1 del DPR 59/2013). L'iter procedurale appena citato è l'unico che consentirebbe all'impresa una reale semplificazione amministrativa, che sembra essere l'obiettivo primario del Legislatore nello scrivere la modifica all'articolo: <b>l'impresa potrebbe avviare l'attività decorsi 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di adesione, e l'Autorità Competente potrebbe aggiornare l'atto AUA vigente con esclusivo riferimento alla modifica richiesta.</b></b></i></p> <p>Armonizzare le norme in merito al fatto che alcuni titoli ricompresi nell'AUA sono, per norma settoriale, preventivi alla realizzazione degli impianti (ES: emissioni in atmosfera), altri invece hanno esplicita natura di autorizzazioni all'esercizio da richiedere ad inizio attività (es: comunicazione di recupero rifiuti). Si aggiunga che vi sono norme regionali che nel caso particolare di autorizzazioni allo scarico ricomprendono anche le approvazioni degli impianti di trattamento, e quindi preventive alla realizzazione dei sistemi depurativi.</p> <p>Si ritiene incompatibile che le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia relativamente alle emissioni in atmosfera siano preventive alla realizzazione/modifica dello stabilimento, mentre gli enti gestori della fognatura pubblica rilasciano le pertinenti autorizzazioni dopo la realizzazione degli impianti</p> <p>In riferimento all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, l'articolo 7, comma 1, del DPR 59/2013 lascia qualche spazio di troppo all'interpretazione; spazio non del tutto colmato dalla circolare del Ministero dell'ambiente 49801/2013 che, al punto 4, tenta di coordinare l'autorizzazione generale con l'AUA, almeno nella "ipotesi in cui venga a scadere una autorizzazione". Nella richiamata circolare, pur facendosi riferimento alla "ampia formulazione" dell'articolo 7, comma 1, il dubbio interpretativo non viene sciolto del tutto: "[...]non sembra affatto precludere la facoltà del gestore di presentare autonoma istanza di adesione [...]. Si propone di chiarire in maniera incontrovertibile il rapporto tra autorizzazione generale e AUA sposando fino in fondo la linea evocata nella circolare e che, apparentemente, sembra condurre verso la possibilità di stralciare l'autorizzazione generale dal novero dei titoli sostituiti dall'AUA. Più in generale, le normative di settore di riferimento per i titoli sostituiti dall'AUA andrebbero ammodernate prevedendo appositi passaggi di coordinamento con il DPR 59/2013.</p>
<p>Modifiche sostanziali</p>	<p>La Provincia nella valutazione delle modifiche intervenute successivamente all'AUA, si rifà alle definizioni di sostanzialità dei singoli ambiti normativi. Sarebbe opportuno un pronunciamento in merito, circa la correttezza di tale approccio.</p> <p>Il DPR non è chiaro nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale ovvero se debba esserci il rinnovo totale dell'AUA o un aggiornamento limitato alle modifiche che però conserva la stessa AUA, si tratta del coordinamento tra DPR 59 e D. Lgs 152 (art.269) in caso di modifiche sostanziali.</p>

AMBITO TEMATICO	MISURE CORRETTIVE
Sanzioni	<p data-bbox="424 253 1450 318">Mancanza di un articolo che colleghi <b><i>l'aspetto sanzionatorio per inadempimento alle prescrizioni riportate nell'AUA alla normativa di settore</i></b></p> <p data-bbox="424 318 1450 416">Armonizzare il DPR 59/2013 con il D.Lgs 152/2006 in merito all'applicazione delle sanzioni, chiarendo le competenze in materia di diffide, sospensione e/o revoca delle autorizzazioni.</p> <p data-bbox="424 416 1450 577">In mancanza di apposita disciplina sanzionatoria nell'ambito del DPR 59/2013, occorre definire con chiarezza che per le sanzioni si rinvia alle normative settoriali e alle competenze specifiche dei vari soggetti per i titoli abilitativi ricompresi (esempio: se c'è necessità di sanzionare per l'acustica un'impresa autorizzata in AUA, lo deve fare il Comune e non l'autorità competente che ha rilasciato l'AUA)</p> <p data-bbox="424 577 1450 656">Il DPR 59/2013 non prevede nulla in materia di sanzioni o provvedimenti coercitivi. Sarebbe sufficiente aggiungere una norma di raccordo in merito.</p>
Durata dell'AUA	<p data-bbox="424 656 1450 786">Uniformare la durata di validità dei titoli autorizzativi a 15 anni evitando indicazioni diverse tra norme di settore (D.Lgs. 152/2016) e il DPR 59/2013. Anche le norme di settore devono richiamare il DPR 59/2013 per evitare interpretazioni diverse a seconda del contesto legislativo che si predilige in lettura.</p> <p data-bbox="424 786 1450 880">Approfondimento dell'impatto delle modifiche ai titoli settoriali sulla validità dell'AUA e dell'istruttoria da condurre: quando l'istruttoria deve essere estesa all'intero stabilimento determina l'adozione di una nuova AUA della durata di ulteriori 15 anni?</p>

## Conclusioni

L'analisi dei dati qualitativi ha restituito una serie di criticità che in maniera più o meno diffusa sono state evidenziate da tutte le Amministrazioni partecipanti all'Indagine. Vi è la necessità di segnalare una diversità di risposta da parte delle Autorità competenti dovuta al differente assetto di competenze in materia ambientale a livello nazionale, delle funzioni delegate dalle Regioni nonché delle peculiarità organizzative dei SUAP nei diversi ambiti territoriali nazionali.

Con un grado di diversa attribuzione, le Amministrazioni hanno individuato nei SUAP la maggior parte delle criticità di carattere generale che rallentano la gestione delle pratiche di AUA e la gestione delle Conferenze di servizi.

È chiaro che l'assetto organizzativo dei SUAP è variegato nell'ambito del territorio italiano; ci sono sicuramente ambiti territoriali in cui l'attività amministrativa dei SUAP è rapida ed efficace, anche nella gestione delle procedure afferenti alla materia ambientale; tuttavia si presentano situazioni in cui ci si trova di fronte ad un assetto organizzativo molto disomogeneo, con Sportelli spesso affidati a operatori che solitamente svolgono altre funzioni comunali (polizia municipale, ufficio tributi, ufficio tecnico, etc.) e mancano risorse e formazione adeguata per gestire tempestivamente le pratiche AUA in aggiunta a tutti gli altri procedimenti che a vario titolo impattano sulle imprese. Per alcune Regioni, le Amministrazioni competenti hanno lamentato le criticità di cui si è dato conto nel testo, come situazioni ricorrenti sull'intero territorio regionale; mentre per altre Regioni, pur evidenziando tali criticità, si segnalano comunque delle situazioni di eccellenza.

Le criticità sono emerse soprattutto per quelle Regioni:

- a) in cui **non vi è un Coordinamento regionale** dei SUAP territoriali che garantisca l'assistenza sulla corretta applicazione del procedimento unico, per raccordarlo con la normativa di settore (statale e regionale); solo in questo modo si assicura una omogeneità e qualità da parte dei SUAP del territorio regionale.
- b) che **non hanno emanato atti di indirizzo** (es. norme regionali, adozione di linee guida regionali o manuali operativi, ecc.) volti a uniformare sul territorio regionale la corretta interpretazione sia del regolamento AUA sia del coordinamento della normativa regionale relativa agli endoprocedimenti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013. Ad esempio le Autorità competenti della Regione Calabria e Regione Siciliana indicano la necessità di linee guida regionali sulla corretta applicazione del procedimento AUA e sulla corretta interpretazione e revisione della normativa regionale, soprattutto in materia di scarichi. Anche le Autorità competenti della Regione Marche evidenziano la necessità di un supporto da parte della Regione nella corretta definizione di una procedura uniforme sul territorio regionale.

In alcuni casi, pur essendo state emanate delle Linee guida regionali in materia di AUA, i SUAP territoriali e le Amministrazioni competenti continuano ad avere un proprio *modus operandi*, soprattutto rispetto a quegli aspetti non opportunamente approfonditi dalla normativa regionale. In questi casi e in assenza di supporto e assistenza da parte della Regione, alcune Amministrazioni hanno evidenziato la necessità di un Coordinamento provinciale con i SUAP della stessa provincia e tra le diverse Province (Autorità competenti) della medesima Regione.

In merito alla gestione telematica delle procedure, diverse Amministrazioni hanno segnalato la mancata interoperabilità tra le diverse piattaforme telematiche che interagiscono nella gestione del

procedimento AUA. Spesso vi è una frammentazione a livello regionale delle piattaforme digitali per la presentazione delle istanze: accanto a quella "istituzionale" predisposta dalla Regione si ritrova quella a cui si appoggiano i SUAP con gestione in convenzione o in delega alla camera di commercio (sul portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)): l'utente per poter trasmettere correttamente l'istanza al SUAP è tenuto ad un doppio caricamento di istanza (dati amministrativi, tecnici, allegati, planimetrie, etc.) sulle due piattaforme che non risultano interoperanti, con conseguente crescita esponenziale dei tempi e degli oneri economici in capo alle imprese.

**Infine, in riferimento alla *Semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA*, va chiarito che diverse Autorità competenti hanno segnalato problematiche interpretative che esulano dalla disciplina statale ma che richiedono una corretta interpretazione della normativa regionale di settore non sempre allineata con il regolamento AUA. In alcuni casi è evidente una errata interpretazione e conseguente disapplicazione della normativa statale in materia di AUA, di SUAP e, in generale, del procedimento amministrativo.**

Diverse Amministrazioni (soprattutto per le Regioni che non hanno disciplinato in materia di AUA) hanno sottolineato la necessità di ulteriori chiarimenti interpretativi della norma statale soprattutto in materia di scarichi, con particolare riferimento agli impianti di depurazione delle acque reflue (acque reflue urbane in quanto attività di Pubblico Servizio, interventi di bonifica e messa in sicurezza in quanto caratterizzati da una breve durata; casi di soggetti senza fini di lucro come onlus, ecc.). In questi casi ci sono Regioni che hanno specificatamente chiarito a riguardo in merito all'esclusione o meno dall'AUA di questi specifici scarichi.

Chiaramente nelle Regioni in cui non vi è stato un chiarimento si assiste ad una interpretazione differente da parte delle Autorità competenti della medesima Regione.

**In riferimento alle criticità segnalate emerge l'esigenza di una continua attività formativa ai SUAP e agli Enti che a vario titolo intervengono nella gestione del procedimento AUA. Soprattutto i SUAP necessitano di essere costantemente formati sia in riferimento ai continui cambiamenti normativi statali che a vario titolo interessano i procedimenti amministrativi, sia sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa regionale nelle materie che impattano sui procedimenti amministrativi riguardanti le imprese.**

Per le Regioni che non hanno ancora emanato atti di indirizzo o linee guida operative per la corretta definizione di una procedura uniforme sul territorio regionale, si rendono necessarie attività di supporto e affiancamento nel Coordinamento di tavoli tecnici regionali che vedono coinvolti tutte le Amministrazioni che a vario titolo sono interessate nei procedimenti ricadenti nell'AUA.